

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

406^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione.....	3	«Norme di sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477 e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge, nonché disposizioni in materia previdenziale» (1607)
Assegnazione	3	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4	Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1632, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici»:
GOVERNO		
Richieste di parere per nomine in enti pubblici	4	PRESIDENTE Pag. 5 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		ANTONIAZZI (PCI) 5, 9
Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1668 e autorizzazione alla relazione orale:		BATTELLO (PCI) 7
PRESIDENTE	4	CENGARLE (DC), <i>relatore</i> 8, 12
Discussione:		CONTI PERSINI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 8 e <i>passim</i>
«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici» (1632);		* MARINUCCI MARIANI (PSI) 9
		SPANO Roberto (PSI) 10
		ROSSI Aride (PRI) 12
		Approvazione di questione sospensiva per i disegni di legge nn. 1630, 1628 e 1014:
		PRESIDENTE 18, 19
		FRANZA (PSDI), <i>relatore</i> 19
		PAGANI Antonino (DC), <i>relatore</i> 19

Discussione e approvazione, con modificazioni:

«Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» (1577):

* GIURA LONGO (PCI)	Pag. 19 e <i>passim</i>
FINOCCHIARO (PSI)	20 e <i>passim</i>
PAVAN (DC), relatore	26 e <i>passim</i>
TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro	28 e <i>passim</i>
PISTOLESE (MSI-DN)	33
FIOCCHI (PLI)	34, 43
PINTUS (Sin. Ind.)	34, 43, 48
COVI (PRI)	37
RUFFINO (DC)	41
* CAVAZZUTI (Sin. Ind.)	42
BASTIANINI (PLI)	43
SCLAVI (PSDI)	45
VALITUTTI (PLI)	45
FONTANARI (Misto-SVP)	46
GIUGNI (PSI)	47
LAI (DC)	49

Discussione e approvazione:

«Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale» (1668) (Relazione orale):

MURMURA (DC), relatore	Pag. 50, 51
GIUGNI (PSI)	50
GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica	51
* CAVAZZUTI (Sin. Ind.)	52
* MAFFIOLETTI (PCI)	52

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interpellanze ..	52
Annunzio di interpellanze e interrogazioni ..	52, 55
Interrogazioni, da svolgere in Commissione ...	59

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1986

.....	59
-------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Agnelli, Brugger, Damagio, Felicetti, Filetti, Garibaldi, Giust, Grassi Bertazzi, Loprieno, Lotti Angelo, Mascagni, Mazzola, Melandri, Orciari, Postal, Riva Massimo, Segreto, Spano Ottavio, Valiani, Vecchi, Vernaschi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pollidoro, a Parigi, per attività della Commissione bilancio dell'UEO.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 5 febbraio 1986, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MARINUCCI MARIANI. — «Norme in materia di titoli di preferenza nei pubblici concorsi» (1671);

PACINI, SAPORITO, ANGELONI, FONTANA, FIMOGNARI, MASCARO, VENTURI, BOMBARDIERI, COSTA, IANNI, CENGARLE e NEPI. — «Norme per la individuazione dei beni immobili in occasione dei trasferimenti» (1672);

MARTINI, MANCINO, JERVOLINO RUSSO, CECATELLI, COLOMBO SVEVO, CODAZZI, SALVI, GALLO, BALDI, RUFFINO, PINTO Michele, ALVERTI, PAVAN, DI LEMBO, ROSSI Gian Pietro,

SAPORITO, IANNI, COSTA, PACINI, MASCARO e FIMOGNARI. — «Tribunale per i minorenni e per la famiglia» (1673).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

GARIBALDI. — «Adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande» (1639), previ pareri della 10^a e della 12^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato» (1638), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva» (1523), previ pareri della 2^a, della 11^a Commissione e della Giunta per gli Affari delle comunità europee;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

«Disposizioni in materia di indennità di contingenza» (1667), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute del 5 febbraio 1986, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati LABRIOLA ed altri. — «Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa» (1404) (*Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati*). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: PACINI ed altri. — «Modifica all'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, recante modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, sull'assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa» (561);

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati CRISTOFORI ed altri. — «Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali» (1480) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati, con modificazioni*);

«Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE» (1204) (*Ap-*

provato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515» (1267).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Guido Mario Rey a presidente dell'ISTAT (n. 106).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1668 e autorizzazione alla relazione orale

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè la 1^a Commissione permanente ha concluso nella giornata di ieri l'esame del disegno di legge: «Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale» (1668), la cui approvazione è stata segnalata come urgente alla Presidenza dal Governo, propongo che, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, tale disegno di legge sia inserito all'ordine del giorno della seduta odierna per essere discusso dopo l'esame del disegno di legge n. 1577.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

In base alla citata norma del Regolamento, la 1^a Commissione permanente è pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici» (1632).

«Norme di sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 dei decreti-legge 22 luglio 1985 n. 356, 20 settembre 1985, n. 477, e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge, nonché disposizioni in materia previdenziale» (1607).

Approvazione, con modificazioni del disegno di legge n. 1632 con il seguente titolo:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici» e «Norme di sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477, e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge, nonché disposizioni in materia previdenziale».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Antoniazzi. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, intendo evitare volutamente sul provvedimento al nostro esame approfondimenti e valutazioni che sono stati già espressi durante l'ampio dibattito che si è svolto nella Commissione di merito. Al contrario mi preme, senza riprendere tutti i temi contenuti nel provvedimento, esprimere alcuni rilievi su quattro questioni che considero di particolare interesse. La prima si riferisce agli articoli 1 e 2 che disciplinano la proroga della fisca-

lizzazione degli oneri sociali dal 30 novembre al 31 dicembre del 1985.

Onorevoli colleghi, non ho alcuna intenzione di riprendere sull'argomento temi già sviluppati in altre occasioni tanto meno di soffermarmi sulle quantità della fiscalizzazione degli oneri sociali. Desidero affrontare un problema più generale (e mi rivolgo al rappresentante del Governo) e precisamente se si può accettare in futuro ancora questo regime delle proroghe o se non sia preferibile definire un progetto organico in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali che dia certezza alle imprese beneficiarie, che definisca quantità e qualità degli interventi e relative finalizzazioni evitando gli attuali interventi «a pioggia». Questa nostra scelta trova un sostegno nel lavoro svolto dall'apposita Commissione tecnica interministeriale che lo ha concluso da circa un anno; il disegno di legge che doveva recepire le conclusioni di tale Commissione non è stato ancora preparato ed anzi entro pochi giorni (e sottolineo questo aspetto) noi avremo un altro decreto di proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali. Per quale motivo verrà emanato un altro decreto di proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali? A questa domanda si può facilmente dare una risposta. L'altro ramo del Parlamento, durante la discussione della legge finanziaria, ha stralciato dall'articolo 31, che regolava tutta la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali, la parte relativa a questo comparto a causa delle polemiche che la norma aveva suscitato e per le divisioni sorte anche all'interno della maggioranza. Il risultato quindi sarà che nel giro di pochi giorni avremo il ventiquattresimo decreto di proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Onorevoli colleghi, se entro il 25 febbraio, data in cui le imprese devono versare i contributi assicurativi, il Governo emanerà un altro decreto, ci ritroveremo ancora una volta a discutere temi che abbiamo avuto occasione di approfondire e sui quali abbiamo polemizzato in tutti questi anni. Anche se questo decreto sarà inevitabile per le ragioni da me esposte dato che il 25 febbraio scadono i termini per il pagamento dei contributi, riteniamo tuttavia che occorra utilizzare il

tempo di vigenza del nuovo decreto per affrontare quel provvedimento organico cui ho fatto riferimento e che la correttezza politica ed il rispetto degli impegni ripetutamente assunti reclamano sia presentato quanto prima.

La seconda osservazione, con una relativa proposta di modifica, riguarda il comma 6 dell'articolo 1. La norma in questione stabilisce i casi in cui le imprese non possono beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali; nel provvedimento al nostro esame manca però un aspetto importante, presente invece negli altri provvedimenti e che per questo riproponiamo. Si tratta in particolare di aggiungere che la fiscalizzazione degli oneri sociali non è concessa a quelle imprese che non applicano i «contratti collettivi di lavoro, nazionali, provinciali e aziendali». Questa modifica viene proposta per evitare che imprese che non applicano i contratti possano lucrare sui salari non corrisposti ai lavoratori, e contemporaneamente beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Infine, sempre nel campo del complessivo riordino della materia, permane l'esigenza di stabilire quali contributi debbano essere fiscalizzati quando si supera una certa soglia, superiore agli oneri di malattia e di maternità, e nel contempo — e sottolineo questo aspetto, onorevole rappresentante del Governo — come rendere più chiari e meglio controllabili gli interventi nel Mezzogiorno per evitare abusi.

La terza osservazione riguarda l'articolo 3 con cui si rinvia di un anno l'aumento dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, aumento previsto dalla legge n. 251 del 1982. Con un ordine del giorno votato in quest'Aula e firmato dal senatore Cuminetti e dal sottoscritto, durante la discussione della legge finanziaria nello scorso mese di dicembre, si impegnava il Governo a rivedere la materia e a decidere, in accordo con le forze sociali, i criteri per l'emanazione delle nuove tariffe. Il Governo, sempre sensibile alle richieste della Confindustria, invece di mettere mano alla materia e di approfondire e definire le nuove tariffe, rinvia di un altro anno l'aumento dei premi assicurativi con il risultato di aggravare ulteriormente il bilan-

cio dell'INAIL che già quest'anno chiude in rosso non solo per il settore dell'agricoltura, ma anche per quello dell'industria; a fine anno questo *deficit* aumenterà ulteriormente dal momento che da oltre tre anni non si applica il previsto aumento delle tariffe sui premi assicurativi. Non voglio tediare i colleghi citando i dati che ho già avuto occasione di illustrare durante la discussione del disegno di legge finanziaria. Voglio, invece, rilevare che il sistema delle proroghe di un anno, senza poi che a queste segua alcunchè nel periodo precedente la scadenza della proroga, in attesa magari di stabilire un'altra proroga l'anno successivo noncuranti della grave situazione che si viene determinando all'interno dell'istituto assicurativo, è inaccettabile.

Anzi il Governo, come ha dimostrato con le proposte contenute nella legge finanziaria, per contenere il *deficit* dell'INAIL e per non aumentare le tariffe a carico delle imprese, ha proposto una serie di tagli delle prestazioni a danno degli assicurati, delle rendite permanenti dei lavoratori. È una logica che non possiamo accettare. Noi proponemmo e votammo quell'ordine del giorno perchè vogliamo andare ad un riordino complessivo delle tariffe e dei premi assicurativi, mentre il Governo segue, in attesa del riordino, la strada della proroga di un altro anno che, se vi fosse stata la volontà politica, avrebbe potuto essere solo di alcuni mesi.

Infine, il nono comma dell'articolo 4, che proroga i prepensionamenti al 31 dicembre 1986 per far fronte a situazioni di crisi, è, a nostro avviso, privo di copertura finanziaria. Il Ministero del tesoro assicura che la copertura esiste. Bene, allora noi vorremmo che in tal senso — non abbiamo presentato emendamenti, fidandoci delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Ministero del tesoro — fossero pronunciate parole chiare e ciò per evitare che altri oneri impropri siano caricati sul bilancio dell'INPS, che dal 1981, da quando cioè è entrata in attuazione la legge n. 155, fino alla fine del 1985 ha pagato per i prepensionamenti, escluso il settore siderurgico, oneri sul suo bilancio pari a circa 5.000 miliardi di lire. Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di un semplice trasferimento,

ma il fatto è che si utilizzano i *deficit* dell'INPS derivanti da leggi che non hanno copertura finanziaria per dire che l'INPS è alla bancarotta e che spende troppo e quindi occorre tagliare le prestazioni. Noi vorremmo evitare che la stessa cosa si verifichi anche con questa ulteriore proroga dei prepensionamenti. Quindi, siamo qui per sollecitare chiarezza nel campo degli interventi e della spesa previdenziale ed assistenziale e a chiedere che si indichino chiaramente quali sono gli oneri che devono essere posti a carico del bilancio dello Stato e quali devono essere quelli posti a carico del bilancio della previdenza sociale.

Per quanto riguarda le altre norme contenute nel provvedimento al nostro esame non mi soffermo in quanto, come ho ricordato all'inizio, sono già state ampiamente discusse in sede di Commissione. Gradirei avere sui problemi sollevati una risposta del cortese relatore e possibilmente, anzi la sollecito, una risposta anche da parte del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battello il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

discutendo la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, che, all'articolo 5, proroga al 31 dicembre 1986 il termine di scadenza fissato al 31 dicembre 1985 dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, recante norme in materia di regime agevolativo per la zona di Gorizia;

considerato che già il Senato, in seconda lettura ed in via definitiva, ha approvato il 23 gennaio scorso il disegno di legge n. 1617, avente ad oggetto: «Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia», al cui articolo 6 è finanziato fino al 1989 il «Fondo Gorizia», istituito e disciplinato dalla suddetta legge n. 700 del 1975;

ritenuto, comunque, che l'articolo 5 stesso oggi in discussione è proposto per l'approvazione «in attesa del definitivo riordino del regime agevolativo» in oggetto,

impegna il Governo

a presentare con tempestività alle Camere il disegno di legge di definitivo riordino di detto regime agevolativo onde garantirne l'approvazione entro il corrente anno, così evitando ulteriori brevi proroghe foriere di insicurezza e precarietà dannose a qualsiasi programmazione degli incentivati investimenti.

9.1632.1 **BATTELLO, CASTIGLIONE, ANTONIAZZI**

Il senatore Battello ha facoltà di parlare.

BATTELLO. Intervengo brevemente per dire che l'articolo 5 di questo decreto-legge in via di conversione è formulato in modo tale da creare una situazione esigita nel senso che in esso si afferma che, in attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia (il quale, attraverso una serie di vicende normative, è venuto a scadere il 31 dicembre 1985 ed è stato prorogato di un anno con questo decreto-legge in via di conversione), è stabilita una proroga di un anno. La situazione che si viene a determinare è quindi temporalmente molto determinata, all'interno della quale occorre apprestare per tempo gli strumenti ordinari per rendere possibile che le due Camere discutano ed approvino il disegno di legge di definitivo riordino. I colleghi Castiglione ed Antoniazzi insieme a me hanno presentato un brevissimo ordine del giorno nel quale, dopo aver richiamato queste premesse normative, si chiede al Governo di presentare tempestivamente il disegno di legge di definitivo riordino della materia relativa al regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, in modo da evitare che, giungendo a ridosso del 31 dicembre 1986, si debba ricorrere ad ulteriori brevi proroghe che creerebbero situazioni di precarietà e incertezza inidonee a realizzare situazioni propizie ad una programmazione degli investimenti. Rammento che il 23 gennaio scorso, in seconda e definitiva lettura, il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1617 relativo ad incentivi per il rilancio delle province di Trieste e di Gorizia, all'interno del

quale è stato rifinanziato fino al 1995 un istituto, il Fondo Gorizia, che sostanzialmente era disciplinato dalla legge scaduta il 31 dicembre 1985, precariamente prorogata fino al 1986. Di tal che perciò solo si impone che fino al 1995, data di rifinanziamento del fondo, sia in qualche modo disciplinata la normativa sostanziale venuta a scadere il 31 dicembre 1985, precariamente, ripeto, prorogata fino al 31 dicembre 1986.

Per questi motivi raccomandiamo l'approvazione di questo ordine del giorno con una rettifica che mi permetto di fare. La data 1989 di cui al secondo paragrafo va rettificata in 1995, perchè in questi termini si esprime il disegno di legge approvato il 23 dicembre scorso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CENGARLE, relatore. Signor Presidente, parlerò brevemente, anche perchè su questo argomento abbiamo avuto modo di intrattenerci lungamente in Commissione e ripetutamente anche in quest'Aula tanto che il relatore ormai è stanco di sentirsi, perchè sono argomenti triti e ritriti che abbiamo più volte sviluppato. Mi pare però di poter dire con il collega Antoniazzi che non vi sono ulteriori motivi di ritardo circa quel provvedimento organico in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali da tempo attesa. Questo perchè, mentre per il passato si rimandava il tutto al prodotto della apposita commissione che stava lavorando al Ministero del lavoro, ora questa commissione ha terminato il proprio lavoro, presentato il resoconto della sua attività e quindi non faccio che associarmi a quanti chiedono al Governo di predisporre il testo del nuovo provvedimento al nostro esame, perchè finisca la lunga storia di continue richieste di proroghe. Sotto questo aspetto concordo con quanti qui hanno definito urgente questo provvedimento e mi auguro che quanto prima il Governo predisponga un disegno di legge che poi esamineremo.

Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati anticipati dal collega Antoniazzi circa la fiscalizzazione degli oneri sociali da

concedere solo alle aziende che applicano i contratti, sono perfettamente d'accordo, anche perchè non si vede il motivo per cui dovrebbero beneficiarne aziende inoperanti sul piano della contrattazione sia essa collettiva che aziendale.

Per quanto riguarda i premi INAIL, ritengo che su questa materia sia più pertinente una completa risposta da parte del Sottosegretario che rappresenta il Governo. Per quanto concerne la copertura sottolineo quanto è stato più volte detto su questo argomento anche in Commissione bilancio. È vero che il problema del prepensionamento comporta un onere; è altrettanto vero però che questo onere viene ad incidere sulla corresponsione della cassa integrazione. Per tale motivo se, come avverrà, avremo un maggior onere per il prepensionamento, di contro avremo una diminuzione di uscite per quello che concerne la cassa integrazione. È per questo che ritengo che il bilancio complessivo dell'INAIL non abbia a subire nocuo.

Detto questo, desidero aggiungere che per quanto riguarda l'intervento del collega Battello e l'ordine del giorno esprimo parere favorevole. Mi riservo inoltre, signor Presidente, di intervenire nuovamente riguardo all'emendamento che, assieme ad altri colleghi, ho avuto modo di presentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONTI PERSINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, dovrò rispondere solo parzialmente alle richieste del senatore Antoniazzi anche perchè su questa materia, già lo scorso anno, avevamo avuto delle precisazioni durante la discussione generale che si era tenuta sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Naturalmente vi è una logica che presiede e fa parte di questi provvedimenti: essa è la manovra economica che il Governo imposta. Se noi esaminiamo i vari disegni di legge in senso settoriale, molte volte ci sarà difficile capire perchè una certa logica presiede a provvedimenti che, come in questo caso, sono provvedimenti di spesa. Va sottolineato poi che con questo decreto si stanno recupe-

rando dei ritardi, dal momento che decreti quali il n. 356, il n. 477 e il n. 649 non sono stati convertiti in legge. Vi è poi l'opportunità, riaffermata anche dal relatore, che il Governo abbia a presentare una proposta organica che riconsideri tutto il settore. Come il senatore Antoniazzi ricordava, esiste una commissione che ha terminato i suoi lavori presso il Ministero del lavoro e so che il Gabinetto del Ministro e l'ufficio legislativo hanno già in avanzato stato la predisposizione di questo provvedimento legislativo; mi auguro che al più presto esso sia discusso anche in quest'Aula.

C'è poi la parte riferita al contributo INAIL. Qui il rinvio consente di esplicitare una duplice azione di intervento sulla riduzione delle spese dell'INAIL e sulla tecnica di formazione della tariffa. So che anche per questo il Governo proporrà al più presto un provvedimento.

Mi dichiaro inoltre sostanzialmente d'accordo su alcune osservazioni che sono state affacciate, anche perchè ormai s'impone la ristrutturazione della Cassa integrazione guadagni. Anche su questo comunque, al più presto, esamineremo in Consiglio dei ministri un provvedimento che è già stato approntato.

Riguardo alla copertura finanziaria, desidero ricordare che essa è prevista al comma 10 dell'articolo 4 ed è valutata in 282 miliardi per l'anno 1986. La necessaria copertura pertanto esiste.

Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno proposto dal senatore Battello, nonchè sulla modifica proposta dal senatore Antoniazzi all'articolo 1, comma sesto.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, sentito il parere del relatore e del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

ANTONIAZZI. Dal momento che Governo e relatore lo accolgono, non è il caso di insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli articoli del disegno

di legge n. 1632, faccio presente che l'emendamento 1.0.3 — stampato a pag. 6 del fascicolo n. 1 — è improponibile ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, giacchè disciplina materia estranea all'oggetto del disegno di legge in discussione. Le norme di tale emendamento coincidono sostanzialmente con quelle recate dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1588, attualmente all'esame proprio della 11^a Commissione permanente e, dal momento che la Commissione ha ritenuto di non dover esaminare quest'ultimo disegno di legge assieme al disegno di legge di conversione del decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali — diversamente da quanto ha disposto per il disegno di legge n. 1607 — la Commissione stessa ha implicitamente riscontrato la diversità di oggetto.

Dichiaro pertanto improponibile l'emendamento 1.0.3, che peraltro la Commissione, prima, l'Assemblea, poi, avranno comunque modo di considerare in sede di esame del menzionato disegno di legge n. 1588.

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **MARINUCCI MARIANI.** Non so se posso farlo, ma devo dire che sono estremamente perplessa nel sentir dire che l'emendamento non sarebbe accoglibile solo perchè la Commissione non lo avrebbe discusso insieme al provvedimento sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Ma chi l'ha detto che questo doveva essere fatto? So perfettamente che la decisione del Presidente è inappellabile. Desidero solo esprimere la mia perplessità, poiché, per l'appunto, la motivazione non è pertinente; in realtà, non c'è stata alcuna domanda di discutere i due disegni di legge insieme e quindi non c'è stato alcun rifiuto di farlo.

Solo durante la discussione del disegno di legge, in cui il primo articolo si sarebbe voluto introdurre come emendamento in sede di conversione di questo decreto, si era stabilito di stralciare dal disegno di legge

quell'articolo, per poi continuare a esaminare il disegno di legge a parte, mai insieme al decreto sugli oneri sociali. Quindi, la motivazione è sorprendente, non ha assolutamente basi nel dibattito della Commissione.

PRESIDENTE. Non posso qui aprire una discussione, perchè la decisione è inappellabile. Forse però non sono stato sufficientemente chiaro. All'inizio ho detto che l'emendamento è improponibile ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, giacchè disciplina materia estranea all'oggetto del disegno di legge.

* MARINUCCI MARIANI. Mi pare abbastanza improbabile che sia estraneo, visto che si parla di prepensionamenti e visto che questo è un decreto in cui si parla anche del teatro di Napoli!

PRESIDENTE. La prego, questo è quanto abbiamo stabilito, ne voglia prendere atto.

SPANO ROBERTO. Mi permetto osservare che bisognerebbe avere criteri analoghi tutte le volte che esistono decreti legge...

PRESIDENTE. Bene, lei farà presente questo alla Presidenza in sede opportuna.

SPANO ROBERTO. ...allora bisognerebbe aprire una discussione su questi criteri della Presidenza...

PRESIDENTE. Sì, ma non in questa sede. Lei mi insegna che io non posso aprire ora questa discussione.

SPANO ROBERTO. La sede sarà quella opportuna: intanto rimarchiamo che bisogna aprire una discussione. Bisogna anche insegnare a qualcuno come si presiede.

PRESIDENTE. Lei non insegna a nessuno come si presiede...

SPANO ROBERTO. No, contribuisco ad insegnarlo.

PRESIDENTE. Se insisterà in questo atteggiamento, sarò costretto a pregarla di uscire dall'Aula.

SPANO ROBERTO. Io esco, ma voglio rimarcare che l'osservazione della collega Marinucci mi trova perfettamente d'accordo, perchè non si è seguito analogo criterio di interpretazione in tutte le altre discussioni sui decreti-legge.

PRESIDENTE. Una cosa è il discorso che ha fatto la collega Marinucci in modo molto cortese, e una cosa è che lei voglia in questa sede impartire insegnamenti alla Presidenza.

SPANO ROBERTO. La cortesia non è sufficiente per far comprendere le ragioni.

PRESIDENTE. Ma lei non ha il diritto di usare questo tono con la Presidenza, perciò debbo pregarla di uscire.

SPANO ROBERTO. Il Regolamento mi sembra come...

(I senatori Roberto Spano e Marinucci Mariani escono dall'Aula).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1632.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

- a) per il personale maschile: 2,28 punti;
- b) per il personale femminile: 6,30 punti;
- c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;
- d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 1,40 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

- a) per il personale maschile: 2,28 punti;
- b) per il personale femminile: 6,30 punti.

5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1985 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

Al sesto comma, sostituire le parole da: «inferiori» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, provinciali e dagli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa».

1.1 ANTONIAZZI, BOMBARDIERI, MIANA,
DI CORATO, TORRI, MONTALBANO,
CENGARLE, MERIGGI

ROSSI ARIDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI ARIDE. Devo dichiarare a nome del Gruppo repubblicano che, per ragioni puramente tecniche, non c'è la nostra firma su questo emendamento che però condividiamo. Quindi voteremo questo emendamento

perchè ripristina una norma che era in tutti i decreti precedenti e che riteniamo giusto sia ripristinata.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CENGARLE, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono anch'io favorevole all'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge sono i seguenti:

Art. 2.

1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987, lire 580 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 820 miliardi nel periodo 1989-1997, si provvede quanto a lire 1.500 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 e quanto a lire 580 miliardi per l'anno 1988 e lire 820 miliardi

per il periodo 1989-1997 a carico delle assegnazioni recate dalla nuova legge concernente « Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Art. 3.

In attesa che, anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate, siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, è differito al 1° gennaio 1987.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1986. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

3. Il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, riconosciuto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1° ottobre 1985, n. 484, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. La richiesta di concessione dell'indennità deve essere corredata da una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria riguardante la mobilità del personale.

6. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a ventiquattro mesi.

7. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, può essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di dodici mesi.

8. I benefici previsti dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono estesi ai lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, in possesso dei requisiti prescritti.

9. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1986.

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 5.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1986.

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6.

Ricordo che l'articolo 6 è il seguente:

Art. 6.

1. Ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione dall'Unioncamere, per la diffusione delle iniziative di autodisciplina dei prezzi per l'anno 1985, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

2. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, prorogato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è differito al 31 dicembre 1986.

3. All'onere di lire 1 miliardo derivante dalla attuazione del precedente comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

A quest'articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« ... All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico" ».

6.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 7 e 8 del decreto-legge sono i seguenti:

Art. 7.

1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 73 del 14 marzo 1977, già prorogate fino al 31 dicembre 1981 con la legge n. 780 del 18 novembre 1980 e fino al 31 dicembre 1985 con la legge n. 960 del 22 dicembre 1982, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1990, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della stessa legge 22 dicembre 1982, n. 960. Al relativo onere, valutato in lire 100 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

Art. 8.

1. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 maggio 1986.

2. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9.
Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Art. 9.

1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze	L.	4.139.534.009;
Ente autonomo teatro dell'opera di Genova	»	13.089.461.930;
Ente autonomo teatro San Carlo di Napoli	»	3.343.970.311;
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo	»	1.893.047.424;
Ente autonomo teatro opera di Roma	»	21.282.077.997;
Ente autonomo teatro regio di Torino	»	1.507.982.622.

2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede nei modi di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della citata legge 13 luglio 1984, n. 312.

3. All'onere di lire 45.255.974.293 derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi già stanziati con l'articolo 7 della legge 13 luglio 1984, n. 312.

A quest'articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«... Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze ..	L.	5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova	»	13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli ...	»	8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo	»	8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma ..	»	22.521.601.121;
Ente autonomo teatro Regio di Torino.....	»	1.507.982.622.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«...All'onere di lire 60.832.085.670 derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312».

9.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è il seguente:

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Art. . . .

«1. La società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, ha diritto a continuare l'attività del titolare dell'azienda conferita, alle stesse condizioni. Tale diritto sussiste anche in pendenza dell'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi e del trasferimento delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili già intestate al dante causa, purchè le relative domande siano presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La società di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuità, nella

posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che è subentrata a tale titolare.

3. I soggetti, già iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della società di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuità, purchè mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame di un ulteriore emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Art. ...

«1. Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitano le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività.

2. L'articolo 2, primo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è abrogato».

1.0.2 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il seguente emendamento è stato dichiarato improponibile:

Art. ...

«Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, il periodo finale è sostituito dal seguente: "Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trova applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54"».

1.0.3 CENGARLE, MARINUCCI MARIANI, LOTTI Angelo, BOMBARDIERI, CODAZZI, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, TOROS

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1632 nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1607.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 1630

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata».

FRANZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA, *relatore*. Quale relatore del provvedimento n. 1630 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata», ho avuto incarico dalla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici di chiedere un rinvio alla prossima settimana.

Il Comitato ristretto non ha ancora ultimato il proprio lavoro e per la nota malattia il ministro De Vito non ha potuto assistere agli adempimenti di tale comitato. È necessaria quindi un'altra settimana per completare questo esame.

PRESIDENTE. Senatore Franza, la sua proposta configura una questione sospensiva per la quale trova applicazione l'articolo 93 del Regolamento. Nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poichè nessuno domanda di parlare, la questione sospensiva si intende accolta nei termini indicati dal senatore Franza.

Approvazione di questione sospensiva per i disegni di legge nn. 1628 e 1014

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» e «Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno».

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Signor Presidente, in relazione ai disegni di legge nn. 1628 e 1014, vorremo chiedere di rinviare di una settimana il dibattito per continuarne l'approfondimento in Commissione e pervenire ad una proposta da portare in Aula.

PRESIDENTE. Anche in questo caso la proposta del senatore Pagani configura una questione sospensiva per la quale trova applicazione l'articolo 93 del Regolamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, la questione sospensiva si intende accolta nei termini indicati dal senatore Pagani.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» (1577)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazioni e modifiche alla legge 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giura Longo. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, vorrei brevemente svolgere alcune considerazioni sul disegno di legge in esame. Non avremmo motivi per opporci alle norme che in questo disegno di legge sono proposte al nostro esame, soprattutto perchè riteniamo che sia urgente intervenire per completare il riordino della Ragioneria generale dello Stato ed il potenziamento dei servizi periferici del Ministero del tesoro. Si tratta di un disegno di legge che reca integrazioni e modifiche alle leggi n. 427 e n. 428 approvate il 7 agosto 1985. Molta parte della materia al nostro esame fu allora discussa in maniera approfondita e per questo mi pare che qui non occorra riprendere tutto il dibattito svol-

tosì allora sia nell'Aula del Senato che nell'altro ramo del Parlamento. Senonchè noi riteniamo che alcune norme inserite potevano essere presentate in maniera diversa e potevano tener conto, soprattutto, di una osservazione che abbiamo ritenuto di dover riprendere nella discussione in Commissione affari costituzionali. Nel provvedimento in oggetto non si chiarisce bene se la questione relativa alla stipula delle convenzioni con i privati, per quel che riguarda il sistema informatico, sia o non sia alternativa alle attività proprie che gli uffici devono poter svolgere (e noi auspichiamo che siano in grado al più preso di poter svolgere direttamente).

Per tali motivi abbiamo presentato alcuni emendamenti che mirano a superare le ambiguità e le difficoltà. Riteniamo che non ci sia una opposizione di principio al provvedimento in esame e avremmo desiderato soltanto un approfondimento ed una maggiore chiarezza nella riproposizione di norme in precedenza ampiamente discusse. Così come riteniamo che anche alcune modifiche che la Commissione ha apportato al testo originario del Governo possano essere ritenute — proprio in quanto integrazioni di norme allora approvate — opportune. Abbiamo già espresso parere favorevole ad alcune norme inserite, dalla Commissione, al testo originario e riconfermiamo, in questa sede, la disponibilità a ritenere positivo l'inserimento dell'emendamento che ora è diventato l'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione. Si tratta di estendere anche ad una fascia del personale delle direzioni provinciali del tesoro alcune norme già in vigore per altri settori della pubblica amministrazione, in modo particolare per la Ragioneria generale dello Stato e per il Ministero delle finanze. Riteniamo che l'inserimento di questo articolo colmi una lacuna.

Per il resto abbiamo proposto alcuni emendamenti che ritengo di poter brevemente illustrare nella mia esposizione dell'atteggiamento del nostro Gruppo sul disegno di legge in esame. Su proposta del relatore, accolta dalla Commissione, vengono inserite in questo provvedimento alcune provvidenze a favore delle attività sociali ricreative del

personale dei Ministeri finanziari. Ritengo che bisogna intervenire in questa materia in qualche modo anche se avrei preferito, come ho sottolineato in un emendamento presentato dal mio Gruppo politico, una forma diversa da quella espressa dal relatore ed accolta dalla Commissione di merito. Sappiamo che la situazione delle attività sociali — in modo particolare del CRAL dei dipendenti del Ministero delle finanze, del tesoro e del bilancio — materia che è stata anche oggetto di una nostra interrogazione nei giorni scorsi, è estremamente confusa ed ha dato luogo ad un intervento, a nostro giudizio eccessivo e poco opportuno, da parte dell'intendenza di finanza di Roma. Ripeto che abbiamo ripreso tale questione con una nostra interrogazione e avremmo voluto che si procedesse anche al risanamento di questa situazione estremamente confusa, paradossale ed assurda, così come indicato nell'emendamento presentato che consente al Ministro del tesoro di intervenire con un proprio decreto, ovviamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per assicurare contributi a queste attività sociali tra le quali voglio sottolineare come è estremamente importante quella relativa al funzionamento dell'asilo nido.

Pertanto, ritengo di contribuire, con questi emendamenti, al miglioramento delle disposizioni contenute nel disegno di legge al nostro esame e mi riservo di esprimere, a nome del mio Gruppo politico, il nostro giudizio su tale provvedimento dopo che si sarà esaurito l'esame degli emendamenti che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho una certa riluttanza a prendere la parola in questa sede sul provvedimento al nostro esame, considerata la disattenzione generale, con cui un disegno di legge che inquina gravemente i principi dell'ordinamento viene discusso con procedure particolari. E soprattutto se si tiene presente che tale provvedimento è stato oggetto di discus-

sione nell'ambito della 6^a Commissione del Senato in un clima di frenesia operativa, di accelerazione e di approssimazione, che non hanno confronti nelle cronache di quella Commissione. Pertanto, molte delle proposizioni, dei quesiti e delle riserve, che potevano essere affrontati e risolti con serenità all'interno della Commissione, sono da riproporsi in questa sede: questo provvedimento è infatti una testimonianza antologica di come, mentre si provvede a legiferare su una materia che può trovare il consenso generale — il centro elaborazione dati del Ministero del tesoro — è possibile introdurre norme, che inquinano in modo grave l'ordinamento e che provocheranno guasti nelle strutture della pubblica amministrazione nei prossimi anni, aggravando una situazione che è tra le peggiori della Comunità europea. Su questo provvedimento, già discutibile ma in forma molto più piana nella sua stesura originaria, sono stati introdotti due emendamenti, che sintetizzano il contenuto di due leggi estranee alla materia, che aggravano ulteriormente la natura ed il significato del provvedimento ed accentuano i guasti che quest'ultimo provoca nei principi generali.

Accorperò in due ordini le riserve, uno che riguarda il provvedimento nel testo originariamente presentato dal Governo e l'altro che riguarda gli emendamenti introdotti in sede di Commissione, a maggioranza, e che riprendono i provvedimenti contenuti nelle due legghine, una di iniziativa governativa e l'altra di iniziativa parlamentare. Si tratta di due legghine che recuperano proposizioni che l'Assemblea aveva fatto passare a maggioranza col voto contrario del Governo, o aveva accantonato in quanto i parlamentari intendevano approfondirne la natura. Queste due legghine sono state trasformate in altrettanti emendamenti, uno riguardante l'ordinamento generale del personale e l'altro teso a sanare situazioni penalmente perseguibili. Emendamenti introdotti fraudolentemente in un disegno di legge che invece dovrebbe costituire il punto di avvio e di sviluppo d'un centro per l'elaborazione dati del Ministero del tesoro.

Poichè il provvedimento originario consta di due articoli schematici, non farò richiami

puntuali al testo ma svilupperò alcune proposizioni logiche che riguardano il problema del personale e quello delle convenzioni.

Questo provvedimento agli articoli 1 e 2 dispone, rispettivamente, che siano assunte 600 unità, 300 per il sistema di elaborazione dati della ragioneria generale e 300 per il sistema di elaborazione dati delle direzioni provinciali del tesoro, con un concorso da espletare con determinati criteri e disposizioni. Nel momento in cui si stabilisce di assumere 600 unità, che vanno prese dalla quota assegnata alla ragioneria generale dello Stato con un provvedimento di pochi mesi fa, nello stesso momento affermiamo, nello stesso articolo, che la gestione e lo sviluppo del centro elaborazione dati saranno affidati ad una società esterna al Ministero. E poichè si parla di gestione e di sviluppo, è chiaro, è implicito il principio di inserire, attraverso la convenzione, personale qualificato della società di gestione nell'apparato per impiantare e sviluppare il centro.

La cosa singolare è che di recente il centro elaborazione dati del Ministero del tesoro è stato trasferito nella nuova sede della «Rustica» dove sono stati portati sia le macchine che il personale che finora hanno operato nella sede provvisoria in via Isonzo con denuncia di programmi contraddittori col testo delle leggi. Per cui, quando questo provvedimento è stato sottoposto all'attenzione della 1^a Commissione affari costituzionali, la stessa ha dato un parere puntuale, rigoroso e coerente con il quale ha espresso contrarietà su determinati punti dell'articolato e riserve amplissime su altri punti, sottolineando la contraddizione tra l'assunzione del personale ed il contemporaneo affidamento della gestione per convenzione a privati. Due ipotesi alternative: o accettare un criterio, o seguirne un altro.

Noi della 6^a Commissione abbiamo completamente ignorato con la complicità del Governo il parere della Commissione, aggirando l'ostacolo, col trasferire il provvedimento dalla sede deliberante a quella referente, mettendo in «non cale» le riserve che invece andavano considerate perchè espresse all'unanimità dalla 1^a Commissione. Le mie obiezioni sono comunque di natura diversa e

aggiuntiva. Mi domando, e domando al Governo, che naturalmene si defila in Commissione e si defilerà anche in Aula, in quanto non ha presentato emendamenti correttivi, come sia possibile presumere di poter utilizzare in un centro che esiste solo embrionalmente e che per convenzione deve essere impiantato, sviluppato, realizzato e gestito da una società esterna al Ministero, (un centro ad alta tecnologia) 600 persone senza alcuna forma di cautela nei criteri e nei tempi di assunzione. Il problema, infatti, non è quello di aumentare l'organico di 600 unità, ma di che genere di unità intendiamo dotare questo centro. È chiaro che se vogliamo assumere personale qualificato dobbiamo scaglionarlo nel tempo; dobbiamo assumere personale altamente specializzato, avvalendoci anche del personale dell'Italsiel, cosa prevista nell'articolo 1 di questo provvedimento. Bisognerà provvedere ad un reclutamento qualificato: nè può essere diversamente, se non si voglia trasformare il Ministero in un centro di preparazione per analisti e programmatori. In base all'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione invece il decreto del Ministro dovrà stabilire la composizione della commissione, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale e l'orario di lavoro, il che significa che in sostanza il Ministero recluterebbe personale amministrativo per poi qualificarlo e destinarlo al centro.

Avremmo preferito che si fosse usata la dizione che è stata utilizzata in altri provvedimenti analoghi: con decreto del Ministro dovrebbe essere definita la dotazione di personale, i programmi di esame ed i tempi di reclutamento. Oppure l'altra, usata per il Ministero del tesoro dal ministro Andreatta, secondo la quale per provvedimenti di questo tipo il Governo provvederebbe, «nei limiti di ...», lasciando un ampio margine di discrezione, di analisi, di esame e di approfondimento della materia al quadro delle strutture governative e alla Ragioneria generale dello Stato.

Invece il testo ci viene ripresentato con una dizione impropria, giustificata dal relatore, in sede di Commissione, con la proposizione di comodo che esiste una legge finan-

ziaria che crea remore all'assunzione del personale, ignorando che in realtà la legge finanziaria prevede che per decreto si può derogare dalla restrizione. E, di fronte ad un articolo 1 come questo sulla Ragioneria o ad un articolo 2 come quello che riguarda la direzione generale del Tesoro, la deroga non può non essere concessa perchè si tratterebbe di far funzionare strutture tecniche. Se poi si intende approfondire la questione e ci si rivolge all'Italsiel e alla Ragioneria generale dello Stato, ci si sente rispondere, nelle proposizioni più ottimistiche, che nei prossimi anni sarà necessario assorbire solo 100 o al massimo 150 unità, che dovrebbero progressivamente sostituire le unità dell'Italsiel che non fossero immesse negli organici.

Ora mi domando se è possibile mai ignorare osservazioni pertinenti, che hanno l'avallo della Commissione competente ad esprimere il parere sul provvedimento e ripresentare il provvedimento con giustificazioni — quelle contenute nella relazione del senatore Pavan o quelle contenute nella presentazione del Governo — assolutamente «epidermiche», superficiali ed insufficienti.

Occorre poi fare delle osservazioni sulle convenzioni, che dovrebbero essere stipulate con una società a partecipazione statale che, tutti sappiamo bene, essere l'Italsiel.

Con l'imprudenza che è tipica di questo genere di società, garantite da una cortina di protezioni, mentre il provvedimento stabilisce che si stipulerà una convenzione per non oltre 5 anni per la gestione del centro, l'Italsiel, in simultanea, emette un comunicato nel quale afferma che per poter realizzare lo sviluppo e l'impianto del sistema programmato occorrono 10 anni. Quindi in realtà stiamo per decidere su convenzioni operanti prima per 5 anni e poi per altri 5 anni. È una aggravante la circostanza che proprio all'interno di un provvedimento, che ha come destinatario la Ragioneria generale dello Stato, si introduce questa formula: «Le convenzioni di cui al precedente comma» — gestione e sviluppo — «che potranno, altresì, prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque

anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio». Su questo testo esistono non solo riserve di carattere giuridico, ma anche di carattere morale, perchè affidiamo la gestione di una quota di finanziamenti dello Stato per decine e decine di miliardi — anche se una parte di essi dovrà coprire altre spese — ad una società privata che potrà procedere con criteri privatistici per ben dieci anni. Ciò in deroga non soltanto alle norme sulla contabilità dello Stato, ma anche alle direttive CEE e alla legge sul provveditorato. La deroga si può capire, perchè l'Italsiel lavora già in questi impianti e non possiamo che confermarla. Si può capire anche la deroga alle norme che regolano il provveditorato dello Stato specificamente interessato all'acquisto di macchinari, ma non alle norme sulla contabilità generale dello Stato nelle forme previste dalla dizione della legge.

Per giustificare l'obbrobrio si sostiene che norme del genere sono già state approvate dal Parlamento. Il fatto che l'avessimo approvato in una legge, che attirò la nostra attenzione, non per questi risvolti ma per le polemiche che nacquerò circa la sistemazione del personale, non è una motivazione valida che può non indurci ad una riflessione, nel momento in cui la Camera ha rilevato le incogruenze della legge.

Si sostiene poi che ci sono altri testi legislativi analoghi, interessanti altri Ministeri e il sottosegretario Tarabini in Commissione ha letto con una fretteolosità, meritevole di migliore causa, una serie di precedenti che non sono affatto pertinenti al provvedimento di cui stiamo parlando. I precedenti sono cinque: alcuni interessano il Ministero delle finanze, ma si ignora che, in quel testo, è prevista una Commissione parlamentare di controllo sulla utilizzazione delle somme e la natura delle spese. C'è poi il precedente del Ministero di grazia e giustizia, della sanità e dell'agricoltura e foreste. In alcuni casi la deroga è concessa al personale di questi Ministeri, in altri casi si tratta di somme talmente modeste per cui non sorgono problemi. Ma si tratta di dizioni assolutamente

diverse da quelle usate in questo provvedimento, dove si concede la deroga non per l'acquisizione di macchinari o strumenti, ma di «beni» in senso lato: questa dizione appare per la prima volta in un testo legislativo, creando un pericoloso precedente.

Perciò, analizzando con serenità questo provvedimento, occorrerà pervenire a modifiche alternative o affidare l'incarico di gestione (contratti, convenzioni, acquisti) al personale della Ragioneria generale dello Stato, così come avviene per altri Ministeri — e su questo non abbiamo alcuna riserva, perchè questo personale è composto da elementi assolutamente probi. Il dottor Ruggero è un uomo meritevole dell'apprezzamento dell'intero paese — oppure introdurre una formula che ricalchi altre formule legislative, quali quelle che ci legge il Sottosegretario rapidissimamente, saltando però l'articolato complementare che precisa i limiti della deroga alle norme sulla contabilità dello Stato. Si tratta di introdurre elementi modificativi che, senza l'accelerazione dell'esame di fronte al quale ci siamo trovati, avrebbero riscontrato il consenso generale sul provvedimento, permettendoci di licenziare rapidamente il testo.

Ma il dato più grave lo si ha con l'introduzione di due emendamenti, da parte della Commissione, che il relatore Pavan ha fatto propri e che — lo dico onestamente, con assoluta serenità — inquinano largamente i principi ordinatori della pubblica amministrazione. Il primo, articolo 3 del testo della Commissione, recita con semplicità assoluta: «I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale». È una dizione che serve ad indurre in equivoco chi legge quest'articolo, occultando l'interpretazione estensiva di un principio che è di estrema gravità e che, soprattutto, introduce una tecnica mistificatoria nella stesura di testi legi-

slativi, che non mi pare sia giusto trasferire nel Parlamento.

In questo provvedimento, si fa riferimento a norme transitorie che sono state utilizzate trent'anni fa — altro che nel 1972! — per sistemare determinate carriere dello Stato, che erano anomale rispetto all'ordinamento. Quali erano queste carriere? Per le medesime funzioni, prima del 1956, esistevano carriere di ruolo A e carriere di ruolo B. I quadri delle Ragionerie ministeriali, ad esempio: interni, difesa, tesoro, pubblica amministrazione. Si trattava in sostanza dei ragionieri dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'agricoltura, di una serie di ministeri che consideravano speciali certi ruoli e copribili con una carriera a sè, staccata dall'ordinamento amministrativo. Durante la guerra questi ruoli subirono delle commistioni perchè gli appartenenti al ruolo A andarono a fare la guerra e appartenenti al ruolo B li sostituirono. Dopo la fine della guerra, quando fu varata la legge n. 3 del 1957, concernente lo statuto degli impiegati dello Stato, si stabilì che queste carriere venivano soppresse e si costituiva un ruolo speciale, direttivo e di concetto, con possibilità di accesso per i collocati nelle carriere di concetto, a specifiche condizioni, alla carriera direttiva: tredici anni di servizio e concorso per prove scritte ed orali per chi non avesse la laurea e nove anni di servizio con concorso scritto e orale per chi avesse la laurea. Si trattava di un ruolo e di un accesso speciale. L'accesso era garantito dall'anzianità di servizio e dalla tipologia dei concorsi.

Nel 1970 questi ruoli furono consolidati come carriera speciale ad esaurimento, stabilendo che gli organici dei direttivi, organici speciali, passavano negli organici ordinari e consentendo a che tutti i posti delle carriere speciali disponibili del direttivo fossero riservati alla corrispondente carriera di concetto speciale. Si modificavano anche i criteri di immissione: otto anni di anzianità per i diplomati e quattro anni per i laureati con valutazioni specifiche dei profili professionali da parte del Ministero.

Nel 1972 (e la legge a cui si richiama il provvedimento governativo creerebbe un

precedente di una gravità estrema) tutti gli organici dei direttivi speciali — sempre quota a sè, ma inseriti negli organici amministrativi — venivano incrementati di 3.800 posti, riservati agli impiegati delle carriere di concetto, troncone delle carriere speciali, tutti vincitori di concorsi specifici per le carriere speciali, con una anzianità che passava a due anni per i laureati, a quattro anni per i diplomati e a sei anni per i possessori di diploma di scuola media di primo grado. Diventava cioè direttivo nello Stato personale che, in realtà, aveva frequentato soltanto la scuola media di primo livello, ossia la scuola necessaria oggi per accedere ai concorsi di bidello, di usciere, di netturbino.

Io domando se è lecito, trent'anni dopo il primo provvedimento e quindici anni dopo l'ultimo, ed otto anni dopo l'esaurimento del ruolo speciale (1978), proporre, senatore Pavan, per la prima volta nella storia dell'ordinamento, che impiegati di concetto nel ruolo amministrativo passino all'interno delle carriere direttive. È mistificatorio che voi, nei vostri testi, sosteniate che ci sarebbero due ragioni valide, perchè questo avvenga. La prima è che analogo procedimento è stato già adottato per la Ragioneria dello Stato e la seconda è che, in sostanza, c'è personale che ha fatto tre prove di concorso scritte e una prova orale, come gli impiegati provenienti dalle carriere speciali. Queste proposizioni sono certamente mistificatorie: il personale che è entrato nella carriera direttiva della Ragioneria generale apparteneva ai tronconi delle carriere di concetto e aveva il diritto, al passaggio, giacchè aveva fatto i concorsi richiesti dalla legge n. 319. Il personale destinatario della legge in approvazione invece non ha questo diritto, perchè non ha fatto quei concorsi.

Venirci a dire poi che hanno fatto tre prove scritte e una orale vuol dire dimenticare che ciò che conta non è il numero nominalistico delle prove. Costoro hanno fatto tre prove scritte diverse da quelle richieste per le carriere di concetto: le prove riguardavano elementi di diritto costituzionale, non istituzioni di diritto pubblico, elementi di diritto privato, non istituzioni di diritto privato e, quindi, si tratta di persona-

le che in realtà ha fatto esami diversi, viene da una carriera diversa e per la prima volta questo personale viene immesso irresponsabilmente nei ruoli delle carriere direttive.

Così si realizza una situazione paradossale: nel 1972 abbiamo creato nientemeno che 3.800 posti direttivi aggiuntivi rispetto all'organico e nel totale abbiamo attribuito 8.000 posti direttivi alle carriere speciali. Nel momento in cui avremo approvato questo provvedimento, saranno avanzate — di questo è possibile informarsi presso la Ragioneria generale dello Stato — pretese di analoghe immissioni del personale della Corte dei conti, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero della pubblica istruzione. Questo significa che in realtà siamo disponibili a barattare posti di livello direttivo per un pugno di popolarità clientelare e populista, il che non è accettabile in un paese moderno e democratico. Non è accettabile la situazione contraddittoria per cui se si va a parlare con il direttore generale del Ministero del tesoro costui dica che nella sua direzione si lavora male perchè non ha quadri disponibili o, se si va a parlare con il ragioniere generale dello Stato, ci si sente dire che egli dispone di pochissime unità capaci di assolvere ai compiti specifici d'istituto! Dopo di che inquiniamo l'apparato direttivo di migliaia di posti, destinati a persone che non hanno nè il titolo, nè la qualificazione, nè la maturità per assolvere a incarichi di livello direttivo. Ironia: la legge Gaspari prevede per la dirigenza il reclutamento diretto di personale tra quello che ha la qualifica universitaria di assistente o di professore. C'è una tale incongruenza in questi comportamenti, da non poter essere oggetto di contrapposizione ma di riflessione, di convergenze, di analisi e di meditazione. Non si possono approvare provvedimenti come questi sotto la spinta dell'urgenza, sotto la spinta dell'emergenza, con penose forme di mistificazioni concettuali, ignorando i pareri della 1^a Commissione, cercando di sottrarsi al confronto. Questo non è accettabile, è un metodo parlamentare da Terzo mondo!

Poi c'è un quarto elemento: su questo provvedimento i comunisti hanno votato contro (si vadano a vedere gli atti parlamen-

tari), il Governo si è espresso contro un emendamento analogo nella discussione della legge madre. Non è dignitoso fare ora questo gioco: poichè c'è una proposta di iniziativa parlamentare democristiana, per non lasciarci scavalcare in demagogia facciamo la rincorsa a chi si guadagna le simpatie elettorali di 100, 200, 800 persone! Questo significa barattare gli interessi generali con un pacchetto di concessioni populiste miserabili, che dobbiamo necessariamente respingere.

In questa legge c'è poi un quarto articolo, introdotto per iniziativa del Governo, anche esso potentemente sovvertitore dell'ordinamento: «Per consentire lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi in favore del personale dei Ministeri finanziari può essere destinato, mediante decreti ministeriali, un contingente non superiore a venti unità di personale, di cui quattro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, otto del Ministero del tesoro e otto del Ministero delle finanze, da adibire alle predette attività, ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno dei predetti Ministeri».

Quando andavo alle scuole elementari mi insegnarono che era possibile essere distratti dai ruoli nei quali si presta servizio grazie a quattro istituti: il comando, il fuori ruolo, l'aspettativa e la disponibilità. Al di fuori di queste quattro ipotesi c'era il codice penale.

Ora, se personale del Ministero è stato utilizzato per scopi impropri — e va ricordato che nei paesi moderni queste attività si svolgono su una base volontaristica — bisogna richiamare in servizio tale personale, non creare una norma che sancisca il principio che sia possibile autorizzare personale a non svolgere compiti di istituto. È un sociologismo facile quello di affermare che alla fine tutto ciò serve per migliorare la qualità della vita del personale dipendente dei Ministeri finanziari. Se ciò fosse vero, il principio dovrebbe essere estensibile; avremmo una proiezione iniqua verso il basso, inquinante, per cui i comuni distaccherebbero il personale per queste attività ricreative, le province, le regioni e gli altri ministeri. In tal modo

avremmo aggirato una norma penale, quella in base alla quale i lavoratori devono guadagnarsi lo stipendio, prestando attività nei compiti di istituto, ai quali non dovrebbero potersi sottrarre attraverso un'autorizzazione legislativa strappata in un giovedì, in cui metà del Parlamento è sul piede di partenza e l'altra metà è impegnata. Abbiamo messo all'ordine del giorno, in calce, questo provvedimento, abbiamo tentato di inserirlo con procedura urgentissima la settimana scorsa ed ora introduciamo questi principi, che sono veramente contraddittori rispetto alla normativa, che finora abbiamo preteso di portare avanti.

Devo aggiungere, nel caso specifico, che sarebbe stato molto opportuno che il Governo ci avesse informato delle ragioni per cui questo gruppo di persone e queste attività sono oggetto di un'indagine da parte del Ministero delle finanze. Avremmo pure il diritto di sapere chi sono quelli, peraltro già individuati, che godranno del consolidamento delle loro posizioni! E intanto vengono avanti i sindacati con le loro pretese purtroppo anch'esse inquinanti e chiedono non più venti ma quaranta posti.

La domanda, che facciamo a freddo, è questa: è giusto, è onesto che un'Assemblea faccia passare, nella distrazione generale, un provvedimento come questo? Ciò nella consapevolezza che fra sei mesi o un anno ci abbandoneremo ad esercizi dialettici negativi, ripetendo che la pubblica amministrazione non è produttiva, non è in grado di affrontare certi compiti d'istituto, divagando sulla necessità di sanatorie correttive o tentativi di sanatorie all'interno delle leggi finanziarie.

Non si tratta — e questa è la ragione della nostra riluttanza — di essere trainanti o meno su un provvedimento di questa natura. Credo che il discorso centrale sia quello di stabilire se dobbiamo conservare il rispetto verso noi stessi non come parlamentari ma come cittadini di una Repubblica che è retta da principi costituzionali, come l'articolo 3 della Costituzione — che potrebbe essere invocato in questo caso — che tratta il principio di uguaglianza.

È questa la ragione per la quale chiediamo di lasciarci maggior margine di analisi e di approfondimento, per giungere ad una convergenza di giudizi, per consentire di emendare il provvedimento in maniera molto più appropriata di quanto in realtà non possiamo fare con emendamenti di parte o di gruppi. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAVAN, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato gli interventi del collega Giura Longo e del collega Finocchiaro. Mi soffermerò particolarmente sull'intervento di quest'ultimo anche perchè ha affrontato diversi punti del disegno di legge e prendo solamente atto di quanto ha accennato il collega Giura Longo e cioè che sul provvedimento il PCI può dare anche l'appoggio purchè vengano accettati alcuni emendamenti da lui presentati. Mi riservo di esprimere il parere nel merito durante l'esame dei singoli emendamenti.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Finocchiaro, potrei riferirmi alla relazione scritta poichè in essa ritengo di avere già affrontato tali problematiche che, tra l'altro, aveva già sollevato in Commissione e quindi ho avuto modo di esaminarle. Ritengo, comunque, data la complessità delle sue argomentazioni, di dover esprimere alcune osservazioni.

Per quanto concerne le assunzioni di personale, vorrei precisare che non si è verificato alcun aumento di organico. Abbiamo approvato i due provvedimenti n. 310 e n. 430: il primo riguardava il riordinamento delle direzioni provinciali del Tesoro al quale poi sono state aggiunte alcune norme sulla Corte dei conti e sulla direzione generale del Tesoro; il secondo provvedimento concerneva il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato. Il personale che qui viene richiamato è già considerato nel contingente dell'organico secondo l'aumento allora approvato; non si è verificato alcun aumento, tant'è vero che si fa riferimento al contingente approva-

to con le leggi n. 427 e n. 428 del 7 agosto 1985. Non è presente alcuna norma estranea all'ordinamento generale della pubblica amministrazione, anche perchè la 6^a Commissione ha recepito le osservazioni al riguardo della 1^a Commissione che auspicava l'inserimento della medesima nel contesto del pubblico impiego. Abbiamo, come emendamento, introdotto il riferimento alla legge quadro n. 93 sul pubblico impiego. Non comprendo, quindi, questa problematica e ripeto, anche se il collega Finocchiaro nutre dubbi in proposito, che non abbiamo aumentato l'organico e non abbiamo stabilito di assumere nuovo personale anche perchè il disegno di legge sulla finanziaria 1986 fissa i limiti entro i quali può essere assunto il personale. Se la Ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del Tesoro chiederanno al Presidente del Consiglio la deroga e la motiveranno, il Presidente del Consiglio esaminerà anche le motivazioni per cui viene richiesta la deroga stessa e, se le ritiene valide, risponderà affermativamente con piena tranquillità. Non c'è alcuna forzatura nè in questo momento da parte del legislatore nè ci sarà domani da parte della direzione generale della Ragioneria generale dello Stato o della direzione generale del Tesoro. Su tale punto dobbiamo essere chiari e occorre semplificare al massimo senza enfaticizzare.

Vi è il problema di alcune norme concernenti il personale, una delle quali è stata aggiunta come emendamento in Commissione ed è contenuta nell'articolo 3. Valutiamo come è stata introdotta la norma in esame; non sono certo io ad averla patrocinata: collega Finocchiaro, lei lo sa, è stata l'Aula del Senato che l'ha introdotta in sede di approvazione dei disegni di legge n. 310 e n. 430; e, proprio perchè è stata introdotta in questi ultimi, anche il Ministero delle finanze l'ha proposta nella famosa legge Visentini ed il Parlamento l'ha allora approvata per i dipendenti di quel Ministero.

Con il predetto emendamento abbiamo ritenuto opportuno introdurre questa norma anche per i dipendenti delle direzioni del Tesoro perchè non eravamo riusciti a capire per quale motivo era stata stralciata solamente per loro. Questo è il punto fondamen-

tale e mi sembra di averlo anche affermato nella relazione scritta.

Non tutto nel pubblico impiego è perfetto, però cerchiamo almeno di mettere tutti nella stessa condizione e di trattare il personale allo stesso modo. Se trattiamo in questo modo il personale della Ragioneria generale dello Stato e quello del Ministero delle finanze, non c'è alcun motivo perchè quello delle direzioni provinciali del tesoro debba essere penalizzato. È solamente questa la motivazione fondamentale.

D'altra parte, se collochiamo l'articolo 3 nel contesto della legge n. 428, come la leggiamo nell'ambito della legge n. 427 e con particolare riferimento all'articolo 8, possiamo accertare che è un comma aggiuntivo e che si riferisce all'ordinamento generale, che richiama pure la legge n. 310 del 1984 che riordina l'accesso alla dirigenza. Pertanto, non riscontro quel contrasto così grave indicato dal senatore Finocchiaro. La nostra finalità è quella di riportare omogeneità nel trattamento giuridico del personale dello Stato, prescindendo dall'amministrazione di appartenenza, altrimenti creeremmo dei vuoti con conseguenti corse e rincorse che non si saprebbero governare e contenere.

Per quanto riguarda il problema delle convenzioni, circa il sistema informativo, senatore Finocchiaro, mi sono permesso di consultare i precedenti, il discorso che abbiamo fatto in occasione dell'esame dei disegni di legge nn. 310 e 430. Tale questione non rappresenta una novità; anche in tale occasione è stato già affrontato dal Senato il problema del sistema informativo sia per il Tesoro sia per la Ragioneria generale dello Stato come dei servizi periferici del Tesoro ed in quell'occasione sono stati approvati determinati testi. Se esaminiamo prima il testo proposto dal Governo contenuto nel disegno di legge n. 430 e poi quello approvato dalla 6^a Commissione e sancito da quest'Aula, possiamo notare come tutta la parte che oggi viene contestata è stata introdotta allora proprio dalla 6^a Commissione in base ad un lavoro fatto tutti insieme sempre. Infatti, ricordo che non sembrandoci consono il testo originario del Governo, abbiamo sostituito un comma e ne abbiamo aggiunto un altro che

riguarda proprio questa parte sulle convenzioni che viene oggi criticata (cinque anni o non cinque anni; assunzione di personale contemporaneamente alle convenzioni).

Onorevoli senatori, con tutta franchezza, se noi vogliamo far funzionare il sistema informativo, dobbiamo immediatamente stipulare delle convenzioni con personale specializzato, diversamente non possiamo andare avanti. Tuttavia, nel mentre si procederà all'assunzione del personale, vi sarà un periodo di collaborazione tra personale dipendente e personale convenzionato e non è possibile diversamente. Altrimenti bloccheremo ancora per anni il sistema informativo, o

lo lasceremo, come è adesso, affidato a società. Riterrei di non aggiungere altro su questo punto ed eventualmente sarà il Governo a fare delle osservazioni in merito ad altri aspetti.

Non vi è quindi nessuna ipocrisia, nessun uso di mezzi termini; si è voluto portare chiarezza con alcuni emendamenti e reintrodurre alcune modifiche bocciate a suo tempo dalla Camera dei deputati e che, nell'approvare in via definitiva i disegni di legge nn. 430 e 310, ci eravamo già riservati di ripresentare in quanto ritenevamo queste esclusioni non idonee alla funzionalità dei servizi ed alla gestione del personale.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue PAVAN, relatore). Per quanto riguarda i servizi sociali, la Commissione è stata unanime nell'aggiungere l'articolo 4 che non è solo di iniziativa governativa. Quando abbiamo esaminato alcuni articoli dei disegni di legge n. 430 e 310, abbiamo deciso di accantonare questo discorso e la Commissione ha formalizzato lo stralcio di un apposito disegno di legge per poterlo esaminare in un momento successivo: il momento successivo è ora arrivato e, quindi, siamo chiamati ad esaminare quel testo.

Il personale non è eccessivo e non si tratta delle 40 unità cui è stato accennato; per il momento sono 20 persone e si tratta di codificare un servizio che è già da tempo effettuato.

Non ritengo, pertanto, sulla base di queste osservazioni, che il provvedimento debba trovare radicali modificazioni, o che qualche comma o articolo debbano essere stralciati. Il provvedimento a mio giudizio deve essere approvato così come è stato licenziato dalla 6^a Commissione permanente ed invito i colleghi ad approvarlo in questo testo.

, PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Credo che mi incomba un dovere di brevità non soltanto per riguardo all'Assemblea, ma anche per riguardo all'argomento che è già stato amplissimamente trattato non solo in Commissione, ma anche in quest'Aula in quanto — se fosse dipeso dal Senato — questo provvedimento sarebbe già legge dello Stato nel testo in cui oggi si trova all'esame di questo ramo del Parlamento.

Sulle questioni più specifiche, su cui si sono intrattenuti il senatore Giura Longo e, in parte, il senatore Finocchiaro, risponderò quando si discuteranno i singoli emendamenti. Sulla questione fondamentale che non vedo perchè meriti tanto accanimento, a parte le risposte già date dal relatore Pavan che ringrazio, vorrei soltanto mettere in evidenza due elementi.

In primo luogo, il testo che oggi esaminiamo è quello approvato a suo tempo dalla Commissione finanze e tesoro e dall'Aula del Senato; dico questo non per invocare un argomento che dovrebbe essere di per sè decisivo, ma per affermare, in contrasto con ciò che ha detto in questa sede il senatore Finocchiaro — e me ne possono essere testimoni i componenti della 6^a Commissione — che la questione del sistema informativo, su

cui egli si è tanto intrattenuto, è stata esaminata con particolare accuratezza proprio in sede di Commissione anche con la partecipazione del senatore Finocchiaro, con il licenziamento di un testo identico a quello oggi all'esame del Senato alla cui formazione ha, non contenziosamente, ma collaborativamente partecipato lo stesso senatore Finocchiaro.

Al di là tuttavia di questi elementi storici o di contorno, vengo alle questioni fondamentali e cioè al fatto che il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, almeno in una prima fase, sia imperniato sull'affidamento ad una società a partecipazione statale e che — per la contrazione di determinati rapporti con la società affidataria — si stabilisca una deroga alle norme di contabilità dello Stato.

Per quanto riguarda il primo punto vorrei che fosse chiaro al Senato, come già dovrebbe essergli chiaro e come risulta chiarissimamente dalla lettura della legge, che non si vuole affatto abdicare alle prerogative e alle funzioni proprie dello Stato e cioè non si vuole erigere a sistema l'affidamento a terzi, anche se soggetti aventi particolari caratteristiche che li avvicinano agli enti pubblici come sono le società a partecipazione statale, di compiti che sono propri dello Stato. Si tratta, nel caso di compiti e di tempi per i quali non è possibile fare affidamento sugli uomini e sulle forze dell'amministrazione dello Stato, di affidarsi a determinate forze, a determinati uomini e a determinate organizzazioni che sole sono in condizione di affrontarli per il grado di specializzazione che possiedono, anche in riferimento al fatto che il mercato del lavoro oggi operante per queste determinate specialità non è un mercato nel quale lo Stato sia ancora in grado di entrare con sufficiente facilità. Ecco la ragione per la quale — non so nulla del comunicato dell'Italsiel nel quale si sosterebbe che saranno necessari almeno 10 anni — si prevede che le convenzioni stipulate abbiano la durata massima di 5 anni; di guisa che, in parallelo con l'altra disposizione che prevede la destinazione di 300 unità appartenenti all'amministrazione diretta dello Stato, se si riesce nell'ambito dei 5 anni a far fronte a quei compiti, che sono i principali, di orga-

nizzazione del servizio in questa che è una fase particolarmente importante nella documentazione della finanza pubblica, se si riesce — ripeto — a realizzare questo obiettivo in questi 5 anni, al termine di questo periodo si potrà passare alla gestione diretta del sistema informativo.

Per quanto riguarda l'altra questione, senatore Finocchiaro, non mi sono attenuto solo alla forza del precedente. Non so se ne ho dato una lettura frettolosa; se sono stato frettoloso è stato solo per riguardo per gli onorevoli senatori ai quali non amo far perdere tempo. Se gli onorevoli senatori lo desiderano, posso dare una lettura meno frettolosa. Io ho sostenuto che già diverse amministrazioni che, senatore Pintus — potrà darmene atto — ho citato l'una dietro l'altra, a partire da quella della agricoltura fino a quelle della sanità e delle finanze, dispongono di un sistema informativo e ho letto le relative disposizioni di legge. Adesso, con la calma che evidentemente l'attenzione del Senato richiede, scegliendo fra le altre la disposizione relativa al Ministero delle finanze, la leggerò, precisando che si tratta di una delle varie disposizioni. Tale disposizione recita: «I commi decimo ed undicesimo dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la installazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni..."». In suddetta disposizione si stabilisce inoltre che: «I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio».

Per quanto riguarda il secondo punto, e

cioè la deroga alle norme di contabilità dello Stato, tutte queste disposizioni prevedono detta deroga. E dirò che la deroga che è indicata nel disegno di legge al vostro esame è più limitata rispetto a quella contenuta nelle altre disposizioni: nelle quali non solo è prevista la deroga alle norme di contabilità di Stato, ma anche quella all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, che prescrive la valutazione preventiva del provveditorato generale dello Stato. La deroga che qui si chiede è strettamente funzionale alla complessità, alla delicatezza ed alla difficoltà dei compiti che sono propri di un sistema informativo. Talvolta occorre provvedere in tempi molto solleciti a determinate modificazioni del servizio che non possono tollerare la perdita di tempo che occorre non tanto per il controllo, che è doveroso e tutto sommato è sempre stato benevolo e comprensivo, quanto per la comprensione e l'intelligenza del problema da parte di chi, appartenendo ad ordini che non sono volti ad attività di carattere tecnologico, ma ordini attinenti attività di carattere giuridico, non è in grado di rispondere con la velocità occorrente in questo genere di provvedimenti.

Per queste ragioni si invocano da parte mia i precedenti: per dire che l'amministrazione dello Stato, di fronte a queste necessità, si è condotta nei modi indicati; e che tali modi sono stati ritenuti opportuni. Esiste un sistema legislativo a questo riguardo che, se ha valore per il Ministero dell'agricoltura e per quello della sanità, credo che abbia più valore per il Ministero del tesoro e per la Ragioneria generale dello Stato ai quali i compiti di informatica sono affidati dallo stesso Parlamento con maggiore importanza rispetto ad ogni altro ministero.

Per quanto riguarda gli altri argomenti, riferendomi invece alla specificità della materia, mi riservo, se necessario, di parlarne in sede di esame dei singoli emendamenti per cui mi limito a raccomandare l'approvazione del provvedimento all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del Centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota dell'aumento della dotazione organica di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 427.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformità ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica. Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo criteri ed in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attività di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo.

5. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresì, prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acqui-

sizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

6. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo la parola: « organico » inserire le altre: « nel limite massimo ».

1.1 FINOCCHIARO

Al comma 3, sopprimere le parole da: « la composizione delle commissioni esaminatrici » sino alla fine del comma.

1.2 FINOCCHIARO

Sopprimere i commi 4 e 5.

1.4 GIURA LONGO, PINTUS, BONAZZI,
SEGA, POLLASTRELLI, CANNATA,
POLLINI, VITALE

Al comma 5, sopprimere le parole: « beni e ».

1.3 FINOCCHIARO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

« ... Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono da considerarsi in alternativa alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo ».

1.5 GIURA LONGO, PINTUS, BONAZZI,
SEGA, POLLASTRELLI, CANNATA,
POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, ho l'impressione che si stia svolgendo quello che dalle mie parti si chiama un dialogo tra

sordi. Si racconta, infatti, l'episodio di due contadini uno dei quali, incontrando l'altro, gli domanda dove sta andando e l'altro gli risponde che mangia le cipolle. Quando poi il primo gli chiede che mangia, il secondo gli risponde che sta andando a Terlizzi. Un dialogo come quello che si sta svolgendo in quest'Aula.

A proposito del dialogo svoltosi in Commissione vorrei sapere come, dove — in Commissione, qui o altrove — ho mai detto che le 600 unità di cui si parla nel provvedimento sono in aumento rispetto all'organico del Ministero del tesoro. Credo di aver detto che le 600 unità sono una quota della dotazione assegnata al Ministero in base ad una norma precisa della legge, che abbiamo approvato di recente. La mia riflessione era di natura diversa. Mi domandavo, infatti, se è legittimo che un provvedimento statuisca di assumere 600 unità per un complesso non ancora realizzato, ma che dovrà essere realizzato in dieci anni. Nonostante quello che sostiene il senatore Pavan, è vero che c'è una norma della legge finanziaria secondo cui solo il Presidente del Consiglio può disporre l'assunzione di personale, essendo i concorsi bloccati; ma è altrettanto evidente che non ci rimane altro da fare che disporre l'assunzione delle 600 unità in presenza di un provvedimento come quello che stiamo approvando.

L'altra osservazione riguardava la proposta di assumere personale specificamente qualificato. Non basta quindi un concorso ordinario come per gli amministrativi, ma occorrono per queste assunzioni concorsi speciali per programmatori ed analisti. Per quanto riguarda la durata di dieci anni da me attribuita come potenziale per la convenzione l'Italsiel, ovvero la società di gestione che sta attrezzando la nuova sede di proprietà del Ministero del tesoro, scrive che i locali sono stati « dimensionati in previsione della crescita fisiologica del sistema lungo un arco di tempo, a partire da oggi, di almeno dieci anni ». Noi abbiamo proposto, nell'esaminare le esigenze suesposte, di usare la dizione usata dal ministro Andreatta nel provvedimento-madre, nel riformare gli organici: « nel limite di ». Si autorizza con questa di-

zione il Ministero ad assumere, nel limite di 300 + 300 unità, il personale necessario alla gestione. Ma si conferma anche un criterio di gradualità. Non capisco quale sia la remora ad accettare un condizionamento qualitativo e tipologico che definisca successivamente norme concorsuali ben precise e consenta d'assumere con criteri di gradualità. Qual è la remora del Governo ad accettare una proposta che non sia quella della assunzione a breve di 600 unità con qualifica amministrativa, da convertire poi, come dice la stessa legge, attraverso corsi di qualificazione (si tratterebbe cioè di personale subalterno di secondo livello qualitativo)?

L'altra osservazione è questa: se si vogliono aggirare le norme stabilite dalla 1^a Commissione, lo si faccia pure. Ma non ci si venga a dire che, correggendo il testo con l'introduzione delle parole: «in conformità ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93... la composizione delle commissioni esaminatrici...», tutto resta corretto. Poiché in realtà tutto resta immutato. Questo significa in sostanza non recepire le osservazioni mosse dalla 1^a Commissione. È proprio da questa considerazione che discendono i miei emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Mi sembrava che quella proposta fosse la procedura più retta, tale da lasciare al Governo un margine per qualificare meglio la tipologia concorsuale e meglio stabilire, sempre con decreto, quale e quanto personale assumere, nonchè i tempi in cui ciò doveva avvenire.

Il riconoscimento di una maggiore discrezionalità critica al Governo si trasforma in una remora per il provvedimento.

È assurdo: 600 unità sono in organico e 600 unità diciamo di assumere, con i limiti che lo stesso Ministro determinerà. Con i concorsi dobbiamo assumerle e stabiliamo che con decreto del Ministro si dispongano i concorsi, confermando vero, però, che le modalità concorsuali non possono che essere differenti.

Ora, senatore Pavan, non è questo il primo centro di qualificazione che abbiamo creato nel nostro paese. Ci sono altri esempi in proposito e sono clamorosi: la Banca d'Italia, tanto per ricordarne uno, come ha reclutato

il personale? Prestabilendo che ci volevano 300 programmatori, 200 analisti, 150 tecnici? Mi domando se questo è razionale e che cosa abbia a che fare questa nostra osservazione col fatto che già all'interno del provvedimento-madre erano previste le 600 unità. Questo lo sa solo il senatore Pavan. Ed io rinuncio a capire le sue ragioni.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, già nella discussione generale, molto brevemente, abbiamo sottolineato la questione che è stata sollevata dal parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, quando detta Commissione ha ritenuto di dover precisare che le convenzioni di cui al comma 5 di questo articolo non devono dare luogo ad attività concorrenti con quelle espletate dal personale in servizio di cui si prevede l'inquadramento. La Commissione affari costituzionali ha inoltre specificato che l'affidamento in via convenzionale di questo servizio dovrà essere misura alternativa e non agiuntiva a quella propria degli uffici.

Per tali motivi, abbiamo ritenuto di dover presentare, in via principale, l'emendamento soppressivo dei commi 4 e 5, in quanto non è chiara l'alternatività di questi due servizi che potrebbero invece cumularsi e, in via subordinata, abbiamo presentato un emendamento in cui meglio chiariamo il nostro concetto. In esso si prevede che: «... Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5» — le disposizioni cioè che danno facoltà al Ministro di avvalersi di convenzioni con privati o comunque con strutture esterne all'amministrazione — «sono da considerarsi in alternativa alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3...», che appunto prevedono l'utilizzazione di personale dell'amministrazione del Tesoro per l'espletamento delle funzioni che nei commi 4 e 5 si assegnano al sistema privato o comunque esterno all'amministrazione. Abbiamo dunque deciso di presentare questi emendamenti che interpretano il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, anch'io ho l'impressione che parliamo tra sordi! Bisognerebbe però vedere chi è il sordo: può darsi che lo siamo tutti e due, comunque è sufficiente che lo sia uno solo per non capirsi!

Entrando nel merito degli emendamenti, esprimo parere favorevole all'1.1, che reca la precisazione: «nel limite massimo di...». Sono contrario all'1.2 perchè nel decreto del Presidente della Repubblica deve essere precisato tutto: se sono precisate le norme concorsuali, deve esserlo anche la composizione della commissione. Sono contrario all'1.4 per le ragioni già esposte e che anche il Sottosegretario ha ampiamente illustrato; lo stesso discorso vale per l'emendamento 1.3. Sono anche contrario all'1.5 per le osservazioni già fatte in sede di replica.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore sull'emendamento 1.1. Il fatto di riferirsi al limite massimo invece che alla cifra fissa è abbastanza irrilevante. Vorrei ricordare al senatore Finocchiaro che non si è venuti meno alla indicazione del ministro Andreatta, che si trova nell'articolo 6 della legge n. 428, relativa all'intero personale che può essere assunto dall'amministrazione del tesoro.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, mi sembra che qui il senatore Finocchiaro si metta in contrasto con se stesso. Proprio perchè ci si preoccupa di dare il massimo di indicazioni possibili (nella misura in cui questo si può fare alla luce delle indicazioni della Commissione affari costituzionali) si è cercato di formulare la norma così come è formulata. Lei invece, pur richiamando il parere della 1^a Commissione, poi vuole tagliarlo! Lascio a lei decidere il suo atteggiamento definitivo! Il mio parere è comunque contrario, come quello espresso dal relatore.

Ho già detto che la questione dei beni e dei servizi è tutt'altro che peregrina; ho già indicato le molte leggi in cui questa potestà dell'affidatario figura. Per quanto concerne invece gli emendamenti del senatore Giura Longo, vorrei che egli si rendesse conto della logica del sistema. Oggi come oggi, se vogliamo che l'amministrazione si prepari a suben-

trare domani all'appaltatore, dobbiamo prepararla. Se si concepisce il sistema attuale come alternativo, con il subingresso dei dipendenti diretti dell'amministrazione, noi vanifichiamo proprio l'obiettivo che lei, senatore Giura Longo, con i suoi emendamenti si propone. È chiaro che se vi è solo il sistema informativo funzionante a mezzo del sistema contrattuale, non abbiamo più l'attività dei dipendenti e non otteniamo quella preparazione progressiva, in condizione di interfaccia con gli operatori della società affidataria, che consente ai dipendenti dell'amministrazione di farsi la necessaria professionalità e augurabilmente di subentrare al termine della scadenza quinquennale del rapporto contrattuale.

Per tutte queste ragioni, che mi sembrano sostenute da validi argomenti, sono contrario a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Finocchiaro.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, prendo la parola perchè ritengo che la richiesta avanzata dal senatore Finocchiaro sia fondata in quanto si riporta al parere della Commissione affari costituzionali. Questa è la verità, non possiamo negare l'evidenza; il parere della Commissione affari costituzionali dice che occorre stabilire la potestà regolamentare, ivi contemplata, e indicare i criteri che non dovranno inoltre distaccarsi dai principi generali del pubblico impiego. Abbiamo soltanto inserito il richiamo alla legge del pubblico impiego, ma non abbiamo stabilito i criteri che delimitano la potestà regolamentare, ivi contemplata.

È soltanto una questione di lingua italiana e ritengo che non occorran ulteriori appro-

fondimenti. Ci richiamiamo soltanto alla legge del pubblico impiego e manteniamo praticamente invariata la situazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento e l'orario di lavoro. In tal modo entriamo in contrasto con la 1^a Commissione che ci ha fornito un'indicazione alla quale abbiamo, in parte, il dovere di attenerci perchè si sta verificando che molte volte ci ribelliamo alle indicazioni forniteci e poi la Corte annulla i nostri provvedimenti. Non facciamo una bella figura: è preferibile attenerci al parere dei colleghi senatori competenti in materia che ci hanno fornito precise indicazioni.

Per le ragioni esposte voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Finocchiaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Finocchiaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Il Gruppo liberale esprime voto contrario all'emendamento 1.4, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori, assumendo, come unica giustificazione, i tempi brevi che sono stati chiaramente precisati dal Governo. Mi sia consentito, con l'occasione, di esprimere alcune considerazioni sulla questione dei centri meccanografici. Abbiamo appreso tutti, dal rappresentante del Governo, che sono state stipulate alcune convenzioni da parte di vari Ministeri. Ma la stipula di dette convenzioni denuncia che, da parte dei Ministeri stessi, non sono state poste in essere opportune iniziative affinché i centri meccanografici venissero gestiti all'interno dei dicasteri. Di conseguenza, come già in altre occasioni, sottolineo che, anche in questo caso, ci affidiamo ad una società esterna rimandando di ben

cinque anni la creazione di un centro meccanografico gestito direttamente dal Ministero del tesoro. Mi corre l'obbligo, inoltre, di osservare che tali convenzioni vengono stipulate, come afferma la legge, dal Ministero del tesoro con società a partecipazione statale. Mi domando, a questo punto, se anche il prezzo di tali servizi venga determinato direttamente dallo Stato con se stesso. Mi sembra una procedura insolita.

PINTUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Giura Longo anche perchè lo ha firmato nella persona del sottoscritto. Nè vale osservare la brevità dei tempi perchè non può costringerci a partorire, ancora una volta, dei gattini ciechi. Mi vorrei rifare ad una dichiarazione del sottosegretario Tarabini il quale ha affermato che l'impossibilità di determinare alternative tra la gestione diretta da parte dello Stato e la gestione privatistica è condizionata al fatto che in cinque anni si dovrebbe riuscire a creare un personale capace di sostituire quello privato nella gestione del sistema informativo. Il sottosegretario Tarabini ha detto: «Se si riesce in cinque anni» e io debbo domandargli che cosa succederà se, come è facile prevedere, non si dovesse riuscire. La risposta è nelle cose: si proroga per altri cinque anni e, ove non si realizza l'obiettivo prefissato in questo nuovo periodo, è d'uopo prevedere un'ulteriore proroga. Non credo che siamo molto lontani dall'esperienza maturata altre volte: la proroga è una realtà sulla quale poggia l'esperienza quotidiana della nostra legislazione. Pertanto, da questa premessa «Se si riesce in cinque anni» muove tutta la sostanza della nostra richiesta di emendamento perchè il «Se si riesce in cinque anni» si risolve in una condizione meramente potestativa, e sappiamo tutti che le condizioni potestative sono quelle il cui verificarsi è rimesso alla volontà del soggetto interessato al loro avverarsi, *«volo si volo»*.

L'esperienza ci insegna che da parte degli

affidatari di questo tipo di servizio vi è un interesse preciso a non creare le condizioni affinché il personale dipendente dello Stato acquisti quello che gli americani chiamano il *know-how*, cioè l'esperienza sufficiente a far funzionare il sistema. Dobbiamo essere ben coscienti che in questo modo creiamo il precedente ed i presupposti perchè la gestione nasca privata e rimanga nel tempo tale, dando luogo a tutta quella devastante situazione che conosciamo per esperienza. Infatti, mettere a contatto del personale che non è assoggettato — quest'aspetto lo specificherò in seguito — al controllo della contabilità generale dello Stato con personale che è invece subordinato costantemente a tale controllo, significa creare delle condizioni di difficoltà e di frustrazione nel personale statale.

Quindi il mio Gruppo politico ha chiesto che quanto meno si facesse una scelta alternativa tra queste due soluzioni e che si creassero le condizioni affinché i funzionari dello Stato imparino; al contrario, se non si segue questa via, i funzionari non imparano niente. Debbo ricordare di sfuggita che sono trecento le persone destinate al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e altre trecento al Ministero del tesoro, per quasi due sistemi informativi costosissimi. Debbo dire sotto voce a me stesso che un ente che gestisce sistemi informativi, l'ENI-DATA, dipendente dall'ENI, ha ottocento persone che lavorano alle sue dipendenze e svolge ben più di quello che si potrà richiedere ai 600 dipendenti del Tesoro e della Ragioneria. Questa è la ragione per cui la strada che si sta perseguendo, che non è quella che mi auguro possa essere da guida anche per l'avvenire del nostro paese e cioè di evitare le spese inutili, si colloca tra le spese improduttive; questa ultima non potrà essere recuperata neppure in periodi successivi, è una spesa che si protrarrà nelle prossime gestioni e che non si sa quando potrà finire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

FINOCCHIARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, userò di nuovo un'immagine figurativa: diceva il mio maestro Gaetano Salvemini, un personaggio poco noto, che ci sono persone che hanno la vocazione a fare i pazzi melanconici. Credo di essere un pazzo melanconico perchè continuo a fare dichiarazioni di voto e ad illustrare emendamenti, pur sapendo bene quali saranno il consenso e l'attenzione generali. Sarò sordo ma non ottuso. Basta vedere l'atteggiamento dei socialisti, e delle opposizioni, tutti soddisfatti per l'intervento, ma tutti religiosamente assenti al momento del voto.

Non devo giustificare perchè voto a favore di questo emendamento, che è senz'altro provocatorio, ma annotare un dato estremamente irritante: non può essere consentito a nessuno — neanche ad un rappresentante del Governo — di insistere in un atteggiamento sbagliato, leggendo per di più i testi legislativi, in quanto i testi di cui dispone il Sottosegretario li ho anch'io, con una differenza: che me li procuro, li leggo e li sottolineo. In nessuno dei testi che il Sottosegretario ha letto si ritrova la dizione presente nell'articolo di questo provvedimento che delega in termini generici una società privata ad acquistare beni per conto del Ministero del tesoro. Ed in nessun testo è scritto ciò che è scritto in alcuni commi dell'articolo: se fosse stato usato il testo adottato dal Ministero delle finanze o del Ministero dell'agricoltura, avrei votato a favore del dispositivo.

Al quinto comma dell'articolo 1 della legge in esame è scritto «le convenzioni di cui al precedente comma... sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato». Questo significa appaltare a pacchetto chiuso ad una società privata la gestione di decine di miliardi, cosa mai avvenuta nel nostro ordinamento. Nei testi letti dal Sottosegretario, che

continua a leggere frettolosamente, ci sono punti che il Sottosegretario omette di leggere ma che altri sottolineano. Il sottosegretario Tarabini cita in modo monco un articolo della legge n. 60. In questo articolo sono scritte cose diverse da quelle che vorrebbe rifilarci il rappresentante del Governo. L'articolo 2 della stessa legge recita: «È istituita la Commissione di parlamentari aventi il compito di vigilanza sull'anagrafe tributaria». Non solo sulla gestione ma anche sulla costruzione. Infatti la legge di proroga — citata dal Sottosegretario — ripete testualmente: «La Commissione, di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo n. 60, ha anche il compito di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo». Le disposizioni riguardano le convenzioni. La convenzione del Ministero di grazia e giustizia dispone comportamenti diversi da quelli pretesi dal Sottosegretario: «Il Ministro di grazia e giustizia» — in quanto la delega è stata data al Ministro ed ai funzionari — «entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui al primo comma, con l'indicazione delle varie voci di intervento».

Ma il Sottosegretario questa parte la omette; per la prima volta nella legislazione italiana con la norma che stiamo approvando si introduce il principio in base al quale si esonerano dai controlli le spese realizzate all'interno della convenzione, applicando criteri privatistici nella utilizzazione del denaro pubblico, criteri che potranno essere ripresi in altri provvedimenti, in quanto altri Ministri ed altri Sottosegretari prenderanno a sostenere che c'è già il precedente della Ragioneria generale dello Stato.

Facciamo passare provvedimenti come questo nell'indifferenza generale; in questo modo consentiremo che le regioni ed i comuni adottino pratiche comportamentali e privatistiche. È questa la ragione per cui voterò a favore del mio emendamento, anche se so che sarò l'unico — forse — a votarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Finocchiaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Sistema informativo dei servizi periferici del Ministero del tesoro)

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica dei centri elaborazione dati, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro si avvale di un organico di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota della dotazione organica come modificata dal primo comma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformità ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo dipendente dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che do-

vranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica.

5. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo la parola: «organico» inserire le altre: «nel limite massimo».

2.1 FINOCCHIARO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «la composizione delle commissioni esaminatrici» sino alla fine del comma.

2.2 FINOCCHIARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Si procederà inoltre all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle sopresse qualifiche di segretario principale e coadiutore principale degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1077».

2.3 GIURA LONGO, PINTUS, BONAZZI,
SEGA, POLLASTRELLI, CANNATA,
POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FINOCCHIARO. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati, essendo identici a quelli riferiti all'articolo 1 che ho già illustrato. Mi riservo invece di parlarne sugli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4.

* GIURA LONGO. Con l'emendamento 2.3 si cerca di evitare che un numero assai ristretto di dipendenti del Ministero del tesoro sia in un certo senso soggetto ad una discriminazione rispetto a molti loro colleghi. Anche in analogia con quanto poi proposto nell'articolo 3 del testo della Commissione, abbiamo voluto quindi introdurre una norma di questo genere, che serve, appunto, a superare l'anzidetta forma di discriminazione.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. A nome della Commissione bilancio vorrei esprimere il parere sull'emendamento 2.3 e poi, se il Presidente consente, anche sul 2.0.1, che sono gli unici due emendamenti che comportano il parere della Commissione che rappresento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, non vi sono problemi in quanto la relativa spesa trova copertura attraverso il richiamo della norma di copertura del disegno di legge n. 426. Invece il parere sull'emendamento 2.0.1 è contrario perchè si tratta di una spesa che si attribuisce, come è scritto, agli approvati stanziamenti di bilancio, ma credo che — forse anche qui c'è un errore di stampa — probabilmente si intendeva dire «appositi stanziamenti di bilancio», che non sussistono e quindi non vi è possibilità di copertura per questa spesa. Per tali ragioni esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1 esprimo parere favorevole, come del resto ho fatto per il precedente analogo emendamento. Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 esprimo parere contrario, con una precisazione. Si sono sollevate molte questioni sulla qualificazione e sulla qualità del personale ed a questo proposito vorrei far notare che alla fine del terzo comma si dice che le norme che con il decreto del Presidente della Repubblica devono essere

emanate riguardanti i requisiti per l'assunzione del personale devono tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni relative al servizio informativo. Quindi credo che in esso sia già contenuto quanto viene sostenuto da qualche collega.

Ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento 2.2. Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 mi rimetto al Governo.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo subito dire che non accetto la remissione al Governo da parte del relatore per quanto concerne il giudizio sull'emendamento 2.3 perchè il Governo è assolutamente indifferente, a questo punto, nei confronti di tale emendamento. Questo emendamento, come è stato già detto appropriatamente dal senatore Covi, corrisponde ad una disposizione che era contenuta originariamente nell'articolo 6 del disegno di legge n. 310 e quindi ha una copertura che rientra in quella più ampia prevista in detto disegno di legge. Sul merito in sede di discussione del disegno di legge n. 310 vi fu una chiarissima opposizione da parte del senatore Finocchiaro su questo punto che si accompagnò ad una attività nel suo insieme profondamente collaborativa da parte del senatore Finocchiaro. La sua collaborazione ed il suo consenso portarono ad un testo definito consensualmente anche e particolarmente sul punto del sistema informativo, però comportò, proprio in questo clima di collaborazione, l'esclusione di questa disposizione. Si tratta comunque di una disposizione che era contenuta nel testo originario del Governo, che aveva una regolare copertura e che per la verità vide un impegno del Governo del tutto coerente con quello che ha sostenuto il senatore Finocchiaro. Il Governo, ripeto, è indifferente rispetto al fatto che si approvi o meno.

PAVAN, *relatore*. Allora esprimo parere favorevole.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sugli altri due emendamenti, come il relatore, non ho obiezioni.

L'emendamento 2.1 è corrispondente ad uno analogo presentato sull'articolo 1. Sono contrario all'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Finocchiaro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Finocchiaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente emendamento:

Art. . . .

«Nel quadro degli interventi sociali a favore del personale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato a concedere, con proprio decreto e nei limiti degli approvati stanziamenti di bilancio, contributi e sovvenzioni a favore del circolo dopolavoro, per il funzionamento dell'asilo-nido e per l'espletamento degli altri servizi sociali».

2.0.1 GIURA LONGO, PINTUS, BONAZZI,
SEGA, POLLASTRELLI, CANNATA,
POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, prendiamo atto del parere espresso dalla Com-

missione bilancio circa la non specificata copertura di questo emendamento. Vorremo solo sottolineare che con esso abbiamo voluto dare importanza al fatto che all'interno di queste attività sociali del Ministero delle finanze sia possibile sostenere l'eventuale istituzione di asili-nido.

Almeno per questa parte dell'emendamento vorrei chiedere al relatore se è possibile includere in questo modo nel testo dell'articolo 4 tra le funzioni sociali in favore del personale, come la Commissione ha approvato anche in maniera specifica, la possibilità che nell'ambito di queste attività sociali sia menzionato il funzionamento degli asili-nido per i dipendenti del Ministero.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho capito perchè l'emendamento sia stato riferito a questo articolo e non invece all'articolo 4 come, appropriatamente, era avvenuto in sede di Commissione finanze e tesoro. Detto questo, voglio aggiungere che l'emendamento altro non è se non la prima parte di una recente disposizione di legge dell'8 gennaio di quest'anno, che riguarda gli asili-nido del Ministero della sanità. Vorrei però far presente che il Ministero della sanità, con un'altro provvedimento di legge che risale, se non erro, a circa due anni fa, ha istituito asili-nido e ha un apposito capitolo, il 1222 mi pare, dedicato ad essi. Si parla dunque, nella legge dell'8 gennaio, di appositi stanziamenti di bilancio, proprio perchè esiste uno stanziamento di bilancio corrispondente alla istituzione del servizio avvenuta con precedente legge. Con questo ulteriore provvedimento dell'inizio dell'anno si è voluto dotare, attraverso un contributo di circa 450 milioni, le disponibilità di questo servizio e si è provveduto alla loro brava copertura in un comma successivo che qui però non si ritrova e non riporta quindi il consenso della Commissione bilancio. Il citato provvedimento per la sanità non ha, però, alcun rapporto con l'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame che riguarda invece

attività già svolte in via di fatto nei palazzi dei ministeri finanziari e che si vuole legittimare con questa legge. Mentre dunque nell'ambito della sanità l'asilo-nido c'è già, qui non avviene la stessa cosa. Inoltre, mentre nel primo caso vi è una disposizione di legge che istituisce e regola la materia, qui al contrario nessuna legge regola non solo la materia degli asili-nido, ma neanche le attività svolte attualmente che, appunto perchè siano regolate, hanno bisogno delle disposizioni previste dall'articolo 4.

PRESIDENTE. Mi sembra, se ho ben compreso, che la sua posizione sia contraria all'emendamento.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Siccome il senatore Giura Longo voleva riferire questa sua proposta all'articolo 4, ho voluto mettere in evidenza che non c'è alcuna connessione tra questo emendamento e le disposizioni contenute nell'articolo.

PRESIDENTE. Debbo far presente che in realtà io ritengo che non sia stato previsto come emendamento all'articolo 4 e sia stato bensì classificato come emendamento 2.0.1 proprio perchè si tratta di una ipotesi normativa diversa da quella prevista dall'articolo 4.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.1.

PAVAN, relatore. Signor Presidente, dopo quello che è stato precisato sia dal rappresentante della Commissione bilancio, sia dal Governo, credo che non si possa far altro che esprimere parere negativo. Sugerirei comunque di ritirare l'emendamento in quanto riguarda una materia che, in un altro contesto, potrebbe essere fatta oggetto di un esame più attento ed essere valutata positivamente. Diversamente si rischia di far cadere una questione che potrebbe al contrario avere una sua valenza.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, dopo l'invito formulato dal relatore, chiedo al senatore Giura Longo se insiste per la votazione dell'emendamento 2.0.1.

* GIURA LONGO. A nostro giudizio, una composizione tra le due questioni poteva essere trovata con un po' di buona volontà. Prendiamo atto che questa buona volontà non c'è e ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Estensione di benefici normativi ed economici)

I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

3.1

FINOCCHIARO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

FINOCCHIARO. Onorevole Presidente, grazie a questo dibattito mi vado convincendo che i proponenti dell'articolo sappiano molto bene quale sia il suo potere inquinante, perchè continuano a non rispondere alle mie obiezioni. Queste obiezioni le trasferirò al Ministro per la funzione pubblica, al quale ho fatto già una raccomandazione (e che vedo continua a parlare con la potenza occulta, che ha ispirato l'emendamento)...

SAPORITO. Lei è molto gentile a definirmi una potenza, comunque non occulta! (*ilarità*).

FINOCCHIARO. Volevo dire che sia il sottosegretario Tarabini, sia il senatore Pavan

sanno bene fino a che punto sia inquinante questo articolo. Altrimenti dovrei concludere che qui adottiamo il criterio degli avvocati di provincia i quali, quando leggono le leggi, saltano tutti i riferimenti giuridici e si inventano una sostanza mistificatoria delle norme.

Senatore Pavan, quel che voglio dire — e non mi stancherò di ripeterlo — è che i provvedimenti del 1957, del 1970 e del 1972 riguardavano l'inquadramento di un ruolo ad esaurimento ricavato dai tronconi delle carriere speciali, carriere che risalivano alle calende greche. Invece questo articolo riguarda i ruoli amministrativi, che fino ad oggi non sono stati mai toccati da norme inquinanti. Come è possibile accertare senza grande fatica, presso la Ragioneria generale dello Stato, i quindici che sono stati ammessi nei ruoli direttivi di quegli uffici provenivano dalle carriere speciali e avevano optato per le carriere ordinarie al momento della creazione dei ruoli ad esaurimento delle carriere speciali per restare al centro. Moralmente quindi la questione del passaggio è recepitibile. Ma è assurdo che dopo trent'anni si riprenda una norma transitoria, per agevolare i non aventi diritto; moralmente, nel caso della Ragioneria, si trattava di gente che aveva fatto gli stessi concorsi dei trasferiti negli anni settanta. Riferendomi alla legge n. 319, ho citato le potenziali richieste che possono emergere da altri dicasteri, soprattutto dal settore della pubblica istruzione. Questo significa che dovremo creare posti aggiuntivi del ruolo direttivo per farvi transitare migliaia di persone. Ho qui una lettera di un alto funzionario dello Stato il quale, avendo un nipote laureato in cerca di impiego, mi dice che è disponibile a collocarlo dovunque: come commesso, come usciere, come subcommesso, purchè gli si trovi lavoro! Ebbene, con questo tipo di provvedimenti faremo in maniera che i giovani del nostro paese, i figli dei parlamentari che ora si affretteranno ad alzare la mano potranno concorrere solo per posti di bidelli, uscieri e sottobidelli dell'apparato dello Stato. Non si liquida questo tipo di provvedimenti a tamburo battente, in questo clima da carnevale o da vittoria facile!

Questa la mia lagnanza: ecco perchè insisto perchè il provvedimento sia esaminato con senso di responsabilità: esso non avvantaggia le carriere speciali, ma inquina l'ordinamento amministrativo dello Stato. Mi si ripete che si tratta di gente che ha fatto le stesse prove d'esame dei provenienti dai ruoli speciali sino alla noia, semplicisticamente, quando si trattava di esami diversi!

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, relatore. Esprimo parere contrario.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, qui mi tocca spendere qualche parola perchè di questo emendamento abbiamo parlato nella seduta in cui si è approvato, per la parte di competenza del Senato, il disegno di legge n. 310, oggi, salvo queste parti mancanti, divenuto legge n. 428.

Allora quando si trattò di questi argomenti, di questa stessa disposizione, mi espressi nel merito in senso contrario. Tuttavia vorrei far presente, oggettivamente, quello che è avvenuto nel frattempo e cioè che degli appartenenti a questa carriera ordinaria che hanno sostenuto le tre prove scritte al momento dell'immissione e che all'origine erano componenti di una carriera particolare propria dei dicasteri finanziari, finanze e tesoro, quelli che fanno parte del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, hanno avuto il beneficio contenuto in questa disposizione la quale è legge per quanto riguarda i dipendenti del Ministero delle finanze, in base al decreto-legge, convertito in legge, noto con il nome di «decreto Visentini», quello cioè concernente le norme relative alla repressione dell'evasione fiscale; mentre per quanto riguarda la Ragioneria generale dello Stato, tale disposizione è contenuta nella legge n. 427 del 1985.

In sostanza quindi si tratta di rimediare ad una ingiusta disparità di trattamento che vede persone che si trovano nella stessa identica situazione e che, se appartengono

alla Ragioneria generale o al Ministero delle finanze, hanno ottenuto il beneficio, mentre se appartengono al Ministero del tesoro — si tratta di alcune decine di persone — tale beneficio non lo hanno e non lo dovrebbero avere.

Come ero contrario, nel merito, nell'occasione precedentemente ricordata, oggi, per una ragione di giustizia, che è assolutamente prevalente, mi dichiaro favorevole alla disposizione contenuta nel testo e quindi contrario all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Finocchiaro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, sono rammaricato di dover esprimere voto contrario all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Finocchiaro di cui ho sempre apprezzato, ed oggi in modo particolare, la versatilità, l'ingegno e l'intelligenza con cui sa porre i problemi.

Debbo dire, per la verità, che le sue argomentazioni non mi hanno assolutamente convinto. Sono grato alla Commissione e al relatore Pavan che hanno recepito, con l'articolo aggiuntivo, un disegno di legge che, assieme ad altri colleghi, avevo presentato qualche mese fa. Qual è stato il motivo che mi ha indotto a presentare tale disegno di legge?

A parte la vicenda fortunosa di un provvedimento che era già stato approvato dal Senato nello stesso testo che oggi la Commissione propone alla nostra approvazione, mi pareva che fosse giusto eliminare una discriminazione esistente fra personale — che non è raccogliuccio, senatore Finocchiaro, non faccio problemi di bidello o di commesso — che aveva sostenuto tre prove scritte ed una prova orale.

L'articolo aggiuntivo è estremamente chiaro: «I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubbli-

ca 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati della *ex* carriera speciale». Mi pare quindi che si riporti a giustizia una situazione di sperequazione. In definitiva, il personale della Ragioneria generale e del Ministero delle finanze sono stati equiparati a questo trattamento e non si vede il motivo e la ragione per cui personale che abbia meritato e sostenuto quei concorsi non debba avere analogo trattamento.

Non solo oggi il Senato ha accolto un emendamento proposto dal senatore Giura Longo e da altri senatori comunisti che rafforza, in parte, la necessità di evitare la discriminazione. Se oggi, dopo aver approvato l'emendamento del senatore Giura Longo, dovessimo, in ipotesi — una ipotesi che non dovrebbe verificarsi, collega Finocchiaro — approvare l'emendamento soppressivo, creeremo una ulteriore azione di discriminazione nei confronti di un personale che merita e che ha superato, prima di essere ammesso nei ruoli ordinari dello Stato, prove particolarmente rigorose e severe.

GIURA LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Intendo dichiarare che voteremo contro l'emendamento presentato dal senatore Finocchiaro, soppressivo dell'articolo 3, perchè l'articolo sana la disparità di trattamento fra i dipendenti del Ministero del tesoro, della Ragioneria dello Stato e del Ministero delle finanze. Voglio ricordare, in aggiunta alle argomentazioni fin qui svolte, che quando esaminammo, in seconda lettura, le disposizioni inerenti alle leggi n. 427 e n. 428, avemmo occasione di sottolineare la presenza di anomalie e di incongruenze da superare e, tra di esse, notammo la disparità del trattamento di questo gruppo di dipendenti. Mi pare che sia stata colta bene l'occasione dell'approvazione del disegno di legge

al nostro esame per superare la difficoltà che tutti allora manifestammo nell'approvazione delle leggi precedenti.

Pertanto, siamo contrari all'emendamento presentato dal senatore Finocchiaro e dichiaro il nostro voto favorevole dell'articolo 3, così come è formulato nel testo proposto dalla Commissione.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. La mia dichiarazione di voto è a titolo personale ed è favore dell'emendamento presentato dal senatore Finocchiaro. Troppo volte mi sono sentito dire che occorre perequare: è il modo con cui la nostra pubblica amministrazione sta lentamente affondando. Si prende una truppa di persone, la si manda avanti, le si trova una copertura parlamentare che costituisce immediatamente la testa di ponte su cui dilagano tutte le truppe successive. Ho vissuto questo dentro l'università e posso fare nome e cognome. Ritengo che, a questo punto, il metodo di venti sostanza e bloccare la rincorsa fra le categorie, le categorie dentro lo stesso Ministero, tra Ministeri, sia un segnale che il Parlamento dovrebbe dare. Pertanto dichiaro di votare favorevolmente all'emendamento del collega Finocchiaro.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.1, presentato dal senatore Finocchiaro, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Attività sociali e ricreative del personale dei Ministeri finanziari)

1. Per consentire lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi in favore del perso-

nale dei Ministeri finanziari può essere destinato, mediante decreti ministeriali, un contingente non superiore a venti unità di personale, di cui quattro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, otto del Ministero del tesoro e otto del Ministero delle finanze, da adibire alle predette attività, ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno dei predetti Ministeri.

2. Per l'uso dei locali demaniali destinati a supporto delle citate attività sociali, il canone di mercato viene abbattuto al decimo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1 FINOCCHIARO

Sopprimere l'articolo.

4.2 FIOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FINOCCHIARO. Poichè sono già intervenuto in precedenza, mi rimetto alle dichiarazioni del senatore Fiocchi.

FIOCCHI. Ringrazio il collega Finocchiaro e desidero motivare la presentazione dell'emendamento 4.2 per due ordini di considerazioni: la prima di carattere operativo, la seconda di carattere morale.

Per quanto riguarda la prima, quale relatore della tabella del Ministero delle finanze, avevo indicato una carenza di personale che era stata denunciata anche da un documento delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Pertanto, non capisco per quale motivo si tengano distaccate queste persone per svolgere altri compiti. Inoltre, debbo fare una considerazione di ordine morale per il fatto che per queste venti persone, calcolando dai 20 ai 25 milioni per ogni dipendente, l'onere a carico del Ministero sarà dell'ordine di mezzo miliardo. Considero ciò un pericoloso precedente che potrebbe essere esteso — come ha già fatto presente il senatore

Finocchiaro — e potrebbe ripercuotersi a cascata a livello regionale, provinciale e forse comunale. In base a queste considerazioni, ho presentato questo emendamento soppressivo dell'articolo 4.

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho poche considerazioni da aggiungere a quelle già fatte dal senatore Fiocchi sulle quali mi dichiaro d'accordo. Ciò che è più sconvolgente nella disposizione contenuta nell'articolo 4 è rappresentato dalla giustificazione che è stata adottata dal Governo e cioè che queste attività verrebbero già svolte e che si tratta soltanto di regolamentarle. Tutto ciò, onorevole Presidente, è veramente sconvolgente: ci troviamo di fronte ad una violazione di legge ed invece di reprimerla e di portarla nell'alveo della corretta gestione delle funzioni istituzionali la si legittima. Vi sono persone — lo ammette il Governo — che non si dedicano a funzioni diverse da quelle che hanno in dovere di svolgere, e ciò in un momento nel quale — come è stato esattamente ricordato — vi è una endemica carenza di personale, lamentata in tutti i settori. In una situazione siffatta si decide di regolamentare una illegalità che si dichiara essere presente, con il pretesto dell'asserita impossibilità materiale di reprimerla.

Signor Presidente, questo è il motivo per cui voterò a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 4.

BASTIANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi sono dei piccoli problemi che diventano emblematici nel modo di concepire lo Stato ed è per questo motivo che, a nome del Gruppo liberale, prendo la parola sugli emendamenti soppressivi presentati dal senatore Fiocchi e dal senatore Finocchiaro. Giudico molto grave questo articolo, di una gravità che va oltre il mezzo miliardo che

viene distolto dalle funzioni proprie della pubblica amministrazione ai fini non attinenti ad essa, in quanto oltretutto viene a sanare una situazione di fatto che era stata consentita al di fuori di qualsiasi disposizione di legge e crea un precedente. Sfondata questa porta non vi sarà più ritegno, prima nelle situazioni di fatto e poi eventualmente con le leggi di sanatoria, ad utilizzare personale pubblico per attività che non sono d'interesse pubblico. Pertanto, debbo dichiarare la ferma opposizione dei liberali all'articolo 4. Invito gli onorevoli parlamentari, i colleghi che tante volte hanno saputo dimostrare in questa Aula di valutare i problemi, nella loro essenza e particolarità, a non concedere un voto di assoluzione a questo fatto che è una degenerazione della pubblica amministrazione.

Credo che questo emendamento debba trovare anche attenzione da parte del relatore e del Governo che proprio da una ferma presa di posizione del Parlamento può e deve trovare la forza di non cedere a rivendicazioni di settore.

GIURA LONGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Il nostro Gruppo voterà a favore di questo articolo perchè non può ritenere secondarie le attività sociali che vengono ad organizzarsi all'interno dei posti di lavoro. Dobbiamo tuttavia dire...

VALITUTTI. Si tratta di comandare 20 persone a queste attività. Privatizziamo anche i funzionari dello Stato!

GIURA LONGO. Mi sembra che abbiamo già affrontato questo problema.

VALITUTTI. È gravissimo che lo dicitate voi comunisti!

GIURA LONGO. Abbiamo già affrontato la questione sia nella discussione generale, sia con un nostro apposito emendamento che

non è stato ritenuto ammissibile per un problema di copertura finanziaria.

Riteniamo che l'articolo 4, così concepito, non dia tutte le garanzie che avremmo desiderato per disposizioni delicate come questa, e sappiamo d'altra parte — e lo abbiamo denunciato noi e non altri in una interrogazione di alcuni giorni fa cui mi sono riferito nella discussione generale — che ci siamo trovati di fronte all'assurdo che il Ministro delle finanze ha citato in tribunale i responsabili di queste attività sociali chiedendo loro per fitti arretrati la strabiliante cifra di 600 milioni di lire. Tutto ciò è gravissimo e ripeto che noi e non altri in questa Assemblea abbiamo denunciato la cosa proprio perchè ci sembra paradossale e grave che chi avrebbe dovuto vigilare e richiedere, ove se ne fosse presentata la necessità, la corretta gestione dei circoli e delle loro attività, è stato così a lungo inadempiente.

Per questo riteniamo che la migliore formulazione per favorire il sorgere di attività sociali all'interno dei Ministeri delle finanze, del bilancio e del tesoro sarebbe stata certamente quella che avevamo indicato col nostro emendamento. Non possiamo tuttavia ritenere che queste attività debbano essere negate ad una organizzazione sociale e civile che in qualche modo sta a cuore a tutti noi, e per questo — pur se con queste riserve e perplessità — riteniamo di dover votare in senso favorevole all'articolo 4.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, ho chiesto di parlare sull'articolo perchè mi sono avveduto che non ci sono più emendamenti da discutere. Siccome è l'articolo nel suo complesso che cade sotto la censura di alcuni componenti dell'Assemblea, credo che sia doveroso precisare, in relazione alle considerazioni che ho sentito svolgere, di cosa si tratta concretamente.

Si tratta infatti di qualcosa di molto, molto più modesto di ciò cui si sono riferite le

considerazioni molto più ampie, estese, ed in termini di giudizio di valore estremamente valide, che ho sentito qui esporre. Si tratta del CRAL dei Ministeri del tesoro, delle finanze e del bilancio. Questo CRAL esiste da 40 o 50 anni (non lo so con precisione), ed è sempre andato avanti così, con utilizzazione del personale del Ministero. Dico questo semplicemente perchè si decida a ragion veduta e con cognizione di causa. Ma siccome quando si procede alla stesura di testi legislativi si tende a raggiungere l'eleganza e si parla, in questo caso, di attività culturali, sociali, eccetera — non sono stato io a scrivere questo articolo — credo sia doveroso chiarire di che cosa si tratta. Si tratta del CRAL, che esiste, come ho già detto, da circa 50 anni. (*Interruzioni del senatore Fiocchi*). Senatore Fiocchi, non intendo essere polemico al di là di quanto mi sembra l'argomento meriti. Se noi dovessimo ampliare il discorso e guardare fino in fondo tutti i problemi che si pongono agli impiegati all'interno di grandi Ministeri, di grandi palazzi come sono questi, dovremmo dire che — nell'interesse dello stesso espletamento del servizio — queste istituzioni svolgono un ruolo di una certa utilità, se non altro perchè non invogliano ad abbandonare il posto di lavoro ed a uscire per le necessità che attraverso il CRAL, invece, possono essere soddisfatte. Il discorso, quindi, potrebbe essere anche molto più ampio. Vorrei però semplicemente richiamare l'attenzione sul fatto che si tratta del CRAL di tre Ministeri, che esiste da circa cinquant'anni. Se lo si legittima, benissimo; se non lo si legittima, lo si deve chiudere: tutto qui.

Desidero, infine, ricordare che anche in altri Ministeri le attività in questione si svolgono secondo le modalità qui configurate.

SCLAVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Intervengo brevemente per associarmi ai colleghi che hanno chiesto la soppressione dell'articolo 4, perchè in questo articolo non si parla di CRAL ma, come alcuni hanno giustamente detto, si stabilisce

il principio di consentire lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi, e chi più ne ha più ne metta. Quando, per ragioni di indisponibilità finanziaria dello Stato, si attua una campagna per incrementare la partecipazione di volontari per svolgere compiti che dovrebbero essere totalmente e prettamente dello Stato (cito, ad esempio, i volontari della Croce Rossa, i quali gratuitamente fanno sacrifici sovrumani e non lo fanno nè per il proprio CRAL, nè per il proprio circolo sportivo), non capisco perchè dobbiamo votare una legge per far distaccare del personale a spese dello Stato, distogliendolo dal servizio istituzionale per il quale è stato assunto ed è pagato. Non è pensabile dire al cittadino, di fronte ai disservizi che si verificano nei vari uffici (cito proprio questi uffici finanziari e la situazione catastrofica in cui si trovano gli uffici del catasto, per la quale abbiamo dovuto prorogare la legge del condono, eccetera), che approviamo un articolo che permette di distaccare unità di personale per fini ricreativi, sportivi e così via. Mi associo, quindi, ai colleghi che hanno rivolto l'invito al relatore ed al rappresentante del Governo di chiedere di sopprimere questo articolo.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, ho il dovere di prendere la parola dopo aver sentito il sottosegretario Tarabini, di cui ho antica e profonda stima per il suo rigore e per la sensibilità su questi problemi. Voglio però fargli presente che stasera il Senato si accinge a varare la norma che il senatore Sclavi nega si riferisca al CRAL, ma certamente si riferisce ad attività sportive, culturali e sociali che si svolgono nei tre Ministeri. Senatore Tarabini, lei che è un custode del bilancio, dopo che verrà approvata questa norma, come farà a negare l'esercizio dello stesso diritto ai CRAL di tutti i Ministeri che sono molti...

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma li hanno tutti!

VALITUTTI. Lei concede questo a venti funzionari dipendenti dei Ministeri riuniti e necessariamente una volta approvata questa norma, sulla base della parità di trattamento, bisognerà adoperare lo stesso metro nei riguardi delle richieste che le verranno rivolte nella sua qualità di Sottosegretario al tesoro da parte di tutti gli altri Ministeri. Abbiamo una fungaia di CRAL ed è perciò estremamente pericoloso approvare questa norma.

Come dice il senatore Tarabini, si tratta di un piccolo problema, però contiene la violazione di un grosso principio che stasera verrà violato ma non con il mio voto, cioè del principio in forza del quale i funzionari dello Stato devono prestare il loro lavoro nei meccanismi delle amministrazioni statali per cui sono scelti. Se seguiamo la strada di adibire i funzionari dello Stato a servizi che non rientrano nelle finalità istituzionali della amministrazione, ci si incammina su una strada di cui si conosce l'inizio ma non il termine. Già oggi forniamo ai sindacati del nostro paese non pochi funzionari.

Per quanto riguarda la scuola, che è il settore di cui mi occupo, in particolare so che ci sono centinaia di insegnanti — ne parleremo domani, quando affronteremo il problema dei comandi — molte centinaia di insegnanti che sono esonerati dai loro obblighi per svolgere attività di sindacato. Se apriamo questa strada dei CRAL e delle attività ricreative, mi consenta di dirle, senatore Tarabini, per l'amicizia che le porto, che si apre una strada che si sa dove comincia ma non dove finisce. Rivolgo perciò un appello al Governo a ritirare questa norma nell'interesse di principi che tutti dobbiamo essere concordi nel difendere. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

FONTANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Nonostante i chiarimenti e il ridimensionamento fatto dal Sottosegretario, mi riconosco ancora nelle espressioni del senatore Bastianini e del senatore Valitutti e annunzio il mio voto contrario, perchè riten-

go che si apra questa sera una porta pericolosa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, resto un po' sconcertato da alcune argomentazioni che sono state qui esposte. Chiedo scusa della mia sincerità, ma ho l'impressione che non sia ben presente ciò che avviene in questa società. Ci si meraviglia perchè si legalizza una situazione che, come ha detto il sottosegretario, vige già da 40 o 50 anni. Volgiamoci attorno: nei Ministeri, in tutti i Ministeri, di fatto, e in qualche parte legalizzato, esiste questo servizio. Posso citare il caso della polizia di Stato o del Ministero degli esteri a cui accennava il Sottosegretario. Se poi, oltre al pubblico impiego, guardiamo anche ciò che avviene nelle grosse aziende, nelle società private, ci accorgeremo che questo servizio è già offerto, ed è anzi oggetto di precise norme contrattuali.

Mi sembra poi che già e tuttora nell'ambito dell'amministrazione esistano servizi sociali, sportivi e ricreativi; non capisco quindi tutta questa opposizione ad una cosa che, di fatto, è già offerta da tutti nella pubblica amministrazione e nel settore privato e non capisco perchè non si voglia portare ordine ove, magari, attualmente ordine non c'è.

Si parla spesso a proposito del Ministero del tesoro o delle finanze e delle direzioni provinciali del tesoro di carenza di personale, ma dobbiamo soffermarci a pensare che si tratta di venti persone per tre Ministeri. Non capisco perchè dunque ci scandalizziamo. Inoltre c'è da tener presente il problema dell'utilizzo di locali che in questo momento è abusivo o non regolamentato. È tanto vero questo che, come il collega Giura Longo ha ricordato, tra gli addetti a questi servizi e il Ministero delle finanze si è sviluppato un contenzioso. Io sono dell'avviso che la questione, proprio per portare ordine, vada regolamentata. Del resto, è la legge stessa a stabilirlo, non potranno essere più di venti le persone che svolgeranno questo servizio. (*Commenti del senatore Bastianini*). Credo di

avere anch'io, come tutti in quest'Aula, il diritto di esprimere il mio parere. Sostengo dunque la opportunità di questa regolamentazione e, quale che sarà il voto, resterò convinto della positività di questa norma che ritengo debba essere mantenuta proprio per portare ordine ove è possibile. Per tale ragione, esprimo parere contrario all'emendamento soppressivo.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, sono stato invitato a ritirare una disposizione che invece fa parte del corpo del provvedimento e che nasce da un inserimento voluto dalla Commissione nel corso del dibattito che presso di essa si è svolto. Molto semplicemente e pacatamente vorrei soffermarmi sugli argomenti che sono stati adottati. Quando il senatore Valitutti, che ringrazio vivissimamente per le espressioni che ha voluto dedicarmi, afferma che in questo modo noi apriamo delle porte, non dice cosa vera, perchè nella realtà questa porta è aperta già da 50 anni.

VALITUTTI. Legalizziamo un abuso.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. È una porta aperta da 50 anni non solo al Tesoro, alle Finanze o al Bilancio, ma in tutti i Ministeri e non solo in essi bensì anche in altre amministrazioni che magari non sono di carattere attivo ma consultivo o di controllo. Questa è un'attività che viene svolta nell'ambito del Ministero da impiegati dello Stato. In proposito, rispondendo al secondo argomento portato dal senatore Valitutti, voglio aggiungere che sono molti gli impiegati dello Stato che svolgono funzioni che sono solo in senso generale dello Stato ma che, in sostanza, vanno a profitto degli altri impiegati. Chi si occupa esclusivamente degli stipendi dei propri colleghi, non è e non rimane un impiegato dello Stato?

VALITUTTI. Svolgono un servizio d'istituto!

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma con questa legge riconosceremmo come servizio d'istituto anche questo servi-

zio: si tratta di altri vantaggi che hanno gli impiegati, si tratta di vedere se gli impiegati meritano o meno questi vantaggi, se cioè oltre allo stipendio ed alle altre corrispondenti non monetizzabili sia bene che abbiano anche questo. È una realtà di fatto che si può legittimare o meno. Comunque vorrei anche che il Parlamento avesse una sua continuità di indirizzi. Come si fa a deliberare con legge, non molti anni fa, l'istituzione non solo d'un circolo, ma addirittura di asili-nido serviti da personale del Ministero (per esempio, presso il Ministero della sanità) e poi, di fronte ad una realtà banale, semplice, tradizionale, ridottissima fare discorsi di questa portata e di questo contenuto?

Ad ogni modo, signori senatori, questa è la disposizione. Se il Parlamento vuole che queste attività (che erano dei vecchi dopolavoro, sono quindi eredità antiche) vengano soppresse, si sopprimano per tutti, con le conseguenze di carattere generale che ne derivano. Se invece non le si vuole sopprimere, si legittimino. Poichè sembra praticamente impervia la via della soppressione e oltretutto gli impiegati considerano questo un vantaggio acquisito da molto tempo (non esiste usucapione nel campo del diritto pubblico, ma ciò che è psicologicamente acquisito fa parte di un insieme che non è facile intaccare) il Governo ha chiesto la legittimazione attraverso questa norma. Tutto qui; poi il Parlamento decida, prendendosi le sue responsabilità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Farò questa dichiarazione di voto a nome del Gruppo socialista con non minore pacatezza di quella con cui il sottosegretario Tarabini ha difeso il mantenimento della norma. Vorrei rilevare che il parallelo fatto con altre attività che si svolgono nei Ministeri nell'interesse degli impiegati, a parte l'analogia con l'ufficio paga, che mi sembra veramente impropria, è alquanto insostenibile,

perchè qui si tratta di CRAL, cioè di un fondo separato, di una istituzione che è separata dalla normale amministrazione. Quindi, attraverso il distacco, concediamo l'uso di alcuni impiegati ad un'altra istituzione, sia pure costituita nell'ambito del Ministero, sia pure costituita nell'ambito della libertà associativa degli impiegati stessi.

È qualcosa di simile ai finanziamenti che danno le imprese molto spesso — anche perchè in questo senso parla lo statuto dei lavoratori — alle attività di carattere culturale-ricreativo (mi pare che la formula sia presa da lì) svolte nell'ambito delle imprese. Però, si tratta di una decisione che l'impresa prende sui propri fondi e che è diretta obiettivamente a sostenere un'attività ricreativa o culturale dei propri dipendenti. Se la pubblica amministrazione vuole fare altrettanto, lo deve fare non operando attraverso questo meccanismo dei distacchi che, tra l'altro, non rispettano neanche il principio di professionalità. Si tratta qui, in sostanza, di distacchi senza termine: ho assunto con pubblico concorso un impiegato sia pure di basso livello, e sarà sempre un impiegato che deve essere adibito a mansioni e funzioni inerenti lo svolgimento di interesse pubblico, e lo metto a fare il barista oppure ad organizzare tornei di ping-pong! Mi pare che questo contrasti con la finalizzazione pubblica dell'impiego pubblico!

Quindi, se vogliamo addivenire ad una regolarizzazione di situazioni di fatto o ad una sistemazione di attività che hanno anche ragione di sussistere nell'ambito delle amministrazioni, santo cielo, facciamolo con una legislazione di carattere organico, con una norma che riguardi tutti i Ministeri! Perchè questo Ministero deve avere un trattamento particolare soltanto in forza dell'esigenza di sanare una situazione di fatto? Tra l'altro, non è difficile — ed il ministro Gaspari ce lo potrebbe insegnare — operare in questo senso perchè lo si può anche fare attraverso la contrattazione del pubblico impiego.

A questo punto credo che il rifiuto del nostro Gruppo non sia tanto il rifiuto di consentire agli impiegati delle pubbliche amministrazioni di svolgere attività culturali o ricreative oppure di porre impedimento a

ciò, ma è il rifiuto di consentire un metodo che non si concilia nè con i principi generali nè con la possibilità di utilizzare altre diverse e più agili strutture per raggiungere lo stesso scopo. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 4.1 e 4.2, presentati rispettivamente dal senatore Finocchiaro e dal senatore Fiocchi, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1985 e successivi, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1985, n. 427, ed all'articolo 14 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PINTUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è accaduto un fatto strano: per due volte mi sono trovato a difendere la linea del rigore. È un ruolo improprio per un rappresentante dell'opposizione che viene accreditato, agli occhi dell'opinione pubblica, come la cicala e non come la formica.

Per la verità il ruolo di vestali della spesa pubblica spetta di diritto ad altri che oggi evidentemente, sia in Commissione che in Aula, erano o assenti o distratti. Il voto che mi accingo ad esprimere a nome del mio

Gruppo su questo disegno di legge è un voto contrario ed è un voto sdegnato ed avvilito, non dettato da oscurantismo ma soprattutto dalla constatazione che si ha la sensazione fisica che questo Stato sia in vendita e si stia svendendo.

Oggi abbiamo assistito ad una ennesima manifestazione di una tendenza che è comune ad altre attività legislative, vale a dire quella della privatizzazione delle pubbliche funzioni. Lo Stato non funziona o funziona male e non si cerca di farlo funzionare. Si cerca piuttosto di farlo funzionare ad opera dei privati.

Traggo esperienza da quanto è accaduto stamattina nella Commissione finanze e tesoro; sappiamo tutti come l'amministrazione finanziaria non funzioni. Ebbene, esisteva un fondo di accantonamento per il riordino di questa attività finanziaria ed i soldi vengono invece distratti per pagare le trasferte degli sportivi. Da stasera poi abbiamo anche un'altra distrazione a favore delle attività sociali.

Non è quindi oscurantismo, il nostro; l'esigenza è quella di creare in anticipo le condizioni affinché lo Stato possa poi camminare con le sue gambe, ed invece si continua a percorrere la strada, già percorsa a proposito del sistema informativo dell'amministrazione delle finanze, di creare una struttura privata che poi deve giustificare — ed è facile immaginare come — la propria presenza. In realtà, non si insegna niente ai dipendenti del Ministero delle finanze ed anzi si tutela scrupolosamente il *know how* per continuare ad esistere.

Ora i sistemi informativi, signor Presidente, colleghi, non sono giocattoli e, se lo sono, sono costosissimi; assistiamo alla tendenza a creare dappertutto sistemi informativi affidandoli ai privati, attesa d'incapacità originaria dello Stato a farli funzionare. Non fanno tesoro dell'esperienza maturata nè lo Stato nè i dipendenti, poichè i migliori di questo vengono immediatamente assorbiti dal settore privato. L'esperienza, sotto tale profilo, è devastante. Abbiamo a confronto costante strutture private faraoniche pagate dallo Stato e strutture pubbliche miserevoli. Se dovessi, in modo icastico, rappresentare questa realtà, direi che è uno spettacolo

usuale, nell'ambito dei Ministeri dove operano strutture private, quello di funzionari che, con il cappello in mano, chiedono la cortesia di essere ammessi alla mensa aziendale delle strutture private, che operano all'interno dello Stato, con il finanziamento pubblico. Questo è il risultato delle parallele gestioni: una situazione che oggi riceve un ulteriore aiuto dalla legge che stiamo per approvare, con il voto contrario mio personale e del Gruppo cui appartengo. Se potessi, con una battuta, eliminare parte della tensione dall'Aula del Senato, direi che per i dipendenti c'è sempre il CRAL il quale può organizzare spettacoli culturali: vedremo, negli ambulatori della Ragioneria, con i suoi 300 dipendenti e con i 300 dipendenti del Ministero del tesoro, quindi con un totale di 600 persone, la programmazione del film: «La carica dei 600».

LAI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, mi corre l'obbligo di ringraziare il relatore del provvedimento esaminato, senatore Pavan, per la puntuale ed esauriente relazione sia scritta che orale, in sede di replica. Sono d'accordo nel ritenere che il disegno di legge in oggetto risponde all'esigenza che la Ragioneria generale dello Stato assuma gradualmente nel tempo la gestione del sistema informativo con cui vengono amministrate, in via automatizzata, le attività degli organi centrali e periferici della stessa Ragioneria. È chiaro che tale necessità sia maggiormente sentita dopo l'approvazione delle leggi n. 427 e n. 428 del 7 agosto 1985, poichè, con la razionalità delle funzioni che sono chiamate a svolgere sia la Ragioneria generale dello Stato, sia i servizi periferici del Ministero del tesoro, si esige un recupero di efficienza e di operatività delle loro strutture. Pertanto sono da approvare le norme proposte dal Governo, elaborate dalla Commissione finanze

e tesoro e modificate dall'Assemblea, che si estrinsecano nel disegno di legge in esame, tanto più che esse non comportano nuovi oneri finanziari. Tutto ciò premesso, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al disegno di legge n. 1577, recante integrazione e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

GIURA LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Annuncio il voto contrario del nostro Gruppo al provvedimento. Le questioni precedentemente sollevate in riferimento al sistema informativo non ci sembrano risolte come avevamo chiesto nella chiarezza delle indicazioni che ci eravamo permessi di avanzare con la presentazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale» (1668) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, intervengo molto brevemente per svolgere la relazione su questo provvedimento la cui semplicità si coniuga con l'importanza della materia che in esso viene affrontata. Questo provvedimento, presentato in seguito all'accordo in-

tercompartimentale, stipulato ai sensi della legge-quadro sul pubblico impiego, n. 93 del marzo 1983, è diretto a modificare la disciplina esistente dell'indennità integrativa speciale, attraverso cui si intende provvedere all'adeguamento delle retribuzioni a seguito delle modificazioni del costo della vita.

Le modifiche concordate in quella sede, e che trovano attuazione attraverso l'articolo unico del provvedimento al nostro esame, riguardano la cadenza nella corresponsione della indennità (oggi viene semestralizzata, mentre prima era trimestrale) e poi l'adeguamento integrale al costo della vita di una fascia retributiva uguale per tutti i dipendenti di lire 580.000 mensili e al 25 per cento della retribuzione eccedente questo importo.

Queste nuove disposizioni diventeranno operanti con il decreto del Presidente della Repubblica che dovrà essere emanato e attraverso il quale si recepisce l'accordo che è stato conseguito; tutto ciò ai termini della legge quadro sul pubblico impiego.

Per questi motivi raccomando all'Aula, anche in ossequio al voto unanime espresso dalla 1^a Commissione permanente, il voto favorevole su questo importante, pur se semplice nella sua stesura, provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giugni. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, non intendo affliggere l'Aula con un lungo intervento dopo l'ineccepibile relazione svolta dal senatore Murmura; desidero solamente aggiungere una nota di soddisfazione per il fatto che circa due anni fa in questa Aula si trattò in un'atmosfera molto diversa da quella odierna — forse anche con un maggiore affollamento di colleghi — l'analogo problema della scala mobile sul quale esisteva una netta spaccatura nel Parlamento.

Oggi stiamo per fare un passo fondamentale verso una soluzione forse definitiva del problema, in una atmosfera di consenso. Dopo questo intervento, molto probabilmente

dovremmo affrontare il provvedimento che estende questa soluzione del problema della scala mobile a tutte le categorie del settore privato. L'approvazione del provvedimento che l'estende ad alcune categorie, escluse dalla contrattazione del pubblico impiego, rappresenta un giusto passo in avanti in questa direzione.

Con queste mie parole credo di esprimere il consenso non soltanto del Gruppo a cui mi onoro di appartenere, ma anche quasi certamente di tutti i Gruppi di maggioranza. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per la funzione pubblica.

GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento, che è stato illustrato in termini molto schematici ma anche molto chiari dal relatore, senatore Murmura, viene presentato in questa sede per estendere al settore pubblico non contrattualizzato gli effetti dell'accordo intercompartimentale che è stato stipulato dal Governo con le organizzazioni sindacali. È stata una trattativa lunga, difficile e anche dura che ha permesso di risolvere un problema estremamente complesso e difficile, come ha ricordato il senatore Giugni, che divideva il paese ed ha diviso anche il Parlamento. Sulla soluzione che è stata adottata si è riscontrato il pieno consenso delle forze sociali e del Governo e — devo aggiungere — essa ha avuto il pieno consenso del paese con l'adesione delle forze sociali, sindacali ed imprenditoriali del settore privato. Credo sappiate tutti quanti che la stessa Confindustria, due giorni dopo l'approvazione, ha diramato la circolare di applicazione del contratto raggiunto nel settore pubblico.

Si è trattato quindi di un'iniziativa conclusa felicemente che ha permesso di raffreddare una situazione di forte tensione sociale. Il provvedimento — come ha detto il senatore Giugni — sarà seguito da un altro provvedimento di urgenza che estende al settore privato nel suo complesso il contenuto dell'accordo nel settore pubblico, che del resto è stato già in gran parte esteso al settore privato con provvedimenti di singole associazioni.

A completamento dell'esposizione fatta dal relatore devo aggiungere che il decreto del Presidente della Repubblica che approva l'accordo intercompartimentale è stato registrato dalla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in termini rapidissimi. Anche la rapidità con cui procede l'esecuzione del provvedimento denota la concordia non solo delle forze parlamentari di maggioranza e di opposizione, ma anche del paese che ha accolto positivamente la soluzione di un problema molto importante per la tranquillità sociale e per lo sviluppo di un proficuo colloquio, mi auguro anche con le forze imprenditoriali private, affinché possano essere risolti tutti i problemi pendenti.

Il Governo ringrazia pertanto gli intervenuti ed il relatore per la sua relazione e chiede il voto favorevole del Senato sul provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, che ha recepito l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennità integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico ed economico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

2. Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto stesso si applica fino al 31 dicembre 1989.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZUTI. Il Gruppo della Sinistra indipendente dà il suo voto favorevole al provvedimento, ricordando però al collega Giugni ed al ministro Gaspari che l'opposizione evocata al famoso decreto riguardava una cosa diversa: non si trattava di un decreto di modifica della scala mobile come questo al nostro esame, ma di un decreto che aboliva la scala mobile. (*Commenti del senatore Giugni*). La differenza è sostanziale; allora ci opponemmo, mentre oggi siamo disposti ad approvarlo.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista ritenendo, come è ovvio, che lo strumento legislativo era in questo caso necessario in quanto si tratta di estendere a categorie non coperte dalla contrattazione principi che hanno la loro ragione di essere nella contrattazione. La positiva esperienza conseguita — come ha ricordato il ministro Gaspari — dimostra che la via del negoziato e della

contrattazione è non soltanto la via primaria, ma quella corretta costituzionalmente ed inoltre quella che politicamente consente di costruire il consenso su basi solide; mentre a colpi di decreti-legge o con principi che vanno contro il corretto svolgimento dei rapporti sindacali si costruisce sulla sabbia, si costruisce male e senza il consenso delle forze sociali.

Il riferirsi ad un'esperienza positiva che è quella della contrattazione del pubblico impiego da cui ha avuto origine un discorso in prospettiva, riafferma il valore essenziale della contrattazione, e questo disegno di legge si iscrive, quindi, in un quadro più generale che contiene questo elemento essenziale, particolarmente significativo dal punto di vista politico.

Per queste considerazioni, voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. Il senatore Nespolo ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00417, del senatore Urbani.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

ROSSI ARIDE, *segretario*:

MARGHERITI, DE TOFFOL, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, GIOINO, GUARASCIO.
— *Al Ministro dell'agricoltura e della foreste.*
— *Premesso:*

che i dati definitivi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'agricoltura inerenti i danni alle strutture olivicole conseguenti alle gelate del dicembre 1984 e del gennaio 1985 ammontano a oltre 800 miliardi;

che nel piano di riparto dei finanziamenti di cui alla legge n. 198 del 1985 l'assegnazione specifica per le strutture olivicole è stata di soli 16,514 miliardi per le annualità dei mutui quindicennali, di 31,8 miliardi quale prima annualità dei mutui decennali e di 41 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali non solo olivicole;

considerato che per il solo settore olivicolo sarebbe necessaria una spesa aggiuntiva non inferiore ai 640 miliardi, ove fossero concessi solo contributi, e di almeno 80 miliardi all'anno per 15 anni ove fossero concessi solo i mutui agevolati;

preso atto che il comitato CEE per le strutture ha da tempo predisposto un regolamento comunitario per la ricostituzione e la riconversione degli oliveti danneggiati in Italia e in Francia dalle avversità atmosferiche del dicembre 1984 e del gennaio 1985,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) se sono o meno in via di predisposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 198 del 1985, nuovi congrui rifinanziamenti dell'articolo 4 della stessa legge, inerenti la ricostituzione, il reimpianto o la specializzazione degli oliveti danneggiati dalle gelate del dicembre 1984 e del gennaio 1985;

2) se e in quali tempi il regolamento CEE per gli interventi di ricostituzione e ristrutturazione degli oliveti danneggiati potrà essere approvato e quanti finanziamenti potrà mettere a disposizione degli olivicoltori italiani;

3) se non ritenga opportuno e urgente predisporre e in quali tempi — nel quadro del nuovo piano agricolo nazionale — un piano specifico di settore per la olivicoltura, adeguatamente finanziato, teso all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla specializzazione dell'intero comparto olivicolo.

(2-00416)

URBANI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — (Già 3-01176)

(2-00417)

MARGHERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che il piano presentato dalla società Sameton nello stabilimento di Paderno prevede una riduzione degli addetti da 520 a 250;

che tale consistente riduzione è anche più grave dal punto di vista qualitativo giacchè si prevede la chiusura del laboratorio ricerche con una dispersione di competenze professionali di alto livello;

che la ripartizione delle lavorazioni tra i vari stabilimenti prevista dalla società Sameton risponde a criteri di contenimento della produzione e di semplice razionalizzazione dei processi senza alcun riferimento ad una linea strategica di innovazione e di sviluppo, capace di colmare un vuoto di indirizzo commerciale e di capacità tecnologica e produttiva che molti pensano essersi aperto nell'apparato produttivo italiano,

l'interpellante chiede di sapere:

a) qual è il giudizio del Governo sulla situazione specifica della Sameton e sul settore della lavorazione dei metalli non ferrosi e da rottame;

b) qual è l'indirizzo strategico dell'ENI nel settore;

c) quale politica l'ENI intende adottare per l'approvvigionamento di materie prime.

(2-00418)

MARGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la società Borletti del gruppo FIAT ha dato il via ad una nuova ristrutturazione dei suoi stabilimenti situati nella provincia di Milano (Corbetto, Canegrate, San Giorgio) e a Milano città;

che ciò porterà ad una ulteriore restrizione di 400 posti di lavoro;

che ciò viene giustificato con la necessità di rinunciare praticamente alla produzione degli strumenti di misura e di contenere la produzione per l'automobile e per le commesse militari;

che la direzione aziendale rifiuta di discutere le sue decisioni con i lavoratori e le loro organizzazioni,

l'interpellante chiede di sapere dal Governo:

a) quale è il suo giudizio sull'intera vicenda;

b) se ritiene giustificato il metodo FIAT fondato sull'arrogante rifiuto del confronto con i lavoratori;

c) se non ritiene che le ingenti risorse pubbliche trasferite in varie forme dallo Stato alla FIAT impegnino il gruppo a una diversa linea di condotta di fronte ai lavoratori e di fronte agli interessi generali delle comunità locali ove sono insediati i suoi stabilimenti;

d) quale è il suo giudizio sui piani di differenziazione produttiva della Borletti che sembrano ormai rovesciarsi nel loro contrario e portano ad attività marginali, subalterne e quantitativamente ridotte;

e) se ritiene che la presenza della FIAT nella regione Lombardia debba essere necessariamente precaria, come dimostrano le ultime vicende, oppure possa essere rilanciata sulla base di un programma serio di differenziazione produttiva e di ricerca di nuove opportunità di mercato.

(2-00419)

GUSSO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che l'ondata di maltempo abbattutasi in numerose regioni italiane particolarmente dal 28 gennaio al 3 febbraio 1986 ha provocato danni ingentissimi ai beni e alle opere, gravi disagi e lutti alle popolazioni colpite, costi rilevanti per i soccorsi e i primi interventi;

che le forti precipitazioni hanno messo in crisi buona parte della rete idraulica delle aree colpite (fiumi, torrenti, canali di bonifica, collettori di fognatura urbana) provocando estesissimi allagamenti ed esondazioni nelle zone rurali di bonifica e nei centri abitati specie della provincia di Venezia, e in particolare del vasto bacino scolante nella laguna, e di numerosi comuni delle province di Padova, Treviso e Pordenone con essa confinanti;

che nella notte fra il 31 gennaio e il 1° febbraio 1986 si è registrata nella laguna di Venezia un'alta marea eccezionale di 159 centimetri sullo zero mareografico di Punta

della Salute (la terza in ordine decrescente di gravità in questo secolo, preceduta dai 194 centimetri del 4 novembre 1966 e dai 168 centimetri del 22 dicembre 1979), con il completo e devastante allagamento della città di Venezia, nonché di quasi tutti i centri e le isole lagunari;

che le fortissime mareggiate, specie quella concomitante con l'alta marea sopra indicata (che ha registrato mare forza 9 e onde di tempesta alte anche 6 metri e più), hanno colpito gravissimamente gran parte del litorale veneto dal Delta del Po alla foce del Tagliamento con la distruzione di arenili sabbiosi, l'abbattimento di difese a mare, l'allagamento di fabbricati e di terreni retrostanti e la messa in imminente pericolo dei secolari «murazzi» eretti a difesa della laguna e delle città storiche lagunari,

l'interpellante chiede di conoscere se il Governo intenda:

1) dichiarare lo stato di calamità naturale per tutte le aree colpite;

2) procedere con decreto-legge al finanziamento degli interventi necessari per le riparazioni, i ripristini e i risarcimenti, utilizzando anche gli stanziamenti per la difesa del suolo previsti nella tabella C della legge finanziaria 1986 per 200 miliardi nel 1986, 1.000 miliardi nel 1987 e 1.586 miliardi nel 1987, per un totale di 2.786 miliardi nel triennio, autorizzando nel contempo impegni di spesa nel 1986 per l'esecuzione di opere con pagamento differito ai due anni successivi;

3) far conoscere a venti anni ormai dagli eccezionali eventi calamitosi del Veneto del novembre 1966 le ragioni per le quali, in un lasso di tempo così cospicuo, non sono stati compilati i piani di bacino idrografico dei fiumi Adige, Brenta-Bacchiglione, Piave, Livenza e Tagliamento e non sono stati redatti gli studi di fattibilità, i progetti di massima e quelli esecutivi delle opere necessarie per impedire nuove alluvioni;

4) far sapere se, in relazione a quanto esposto al punto 3), ricorrano gli estremi del reato di omissione di atti d'ufficio da parte di coloro che dovevano provvedere nei vent'anni trascorsi e non hanno provveduto;

5) far sapere se lo stato della organizza-

zione del servizio idrografico e mareografico sia sufficiente per la previsione tempestiva delle piene, delle maree e delle mareggiate agli effetti del preavviso e dell'allarme alle popolazioni minacciate e ai responsabili dei servizi pubblici competenti;

6) far sapere se lo stato del servizio di piena e di pronto intervento idraulico e del servizio di protezione civile è sufficiente a far fronte ad eventi meteorologici eccezionali quali quelli fin qui succeduti.

(2-00420)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ROSSI ARIDE, segretario:

ULIANICH. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che nei prossimi mesi di maggio-giugno 1986 si svolgerà a Roma presso il palazzo dei congressi l'undicesima edizione della Quadriennale dell'arte di Roma;

che l'ultima edizione della Quadriennale risale al 1975 e che la pausa più che decennale è stata giustificata dall'esigenza di rinnovare le strutture e i criteri espositivi in modo da rendere più valido e completo il confronto tra diverse tendenze artistiche e culturali;

che tra le numerose commissioni d'invito costituite per l'undicesima edizione figura una commissione per la ricognizione del Sud che lascia supporre una inaccettabile riduzione e ghettizzazione delle presenze culturali nell'Italia meridionale, quasi che fossero espressione di un cultura marginale da osservare dall'esterno;

che in ogni caso, nonostante l'istituzione di tale commissione, a quanto finora è dato di sapere, le commissioni d'invito hanno quasi totalmente ignorato tre generazioni di artisti meridionali operanti da tempo a livello internazionale (e la stessa Biennale di Venezia lo testimonia),

gli interroganti chiedono di sapere:

quali sono state le ragioni che hanno

indotto ad istituire una commissione per la ricognizione del Sud;

con quali criteri tale commissione dovrebbe lavorare e perchè si è ritenuto di considerare le presenze artistiche nelle regioni dell'Italia meridionale come manifestazioni di una cultura marginale da scoprire e non come parte fondamentale del panorama delle tendenze artistiche e culturali italiane e internazionali;

quali siano gli artisti e le scuole artistiche dell'Italia meridionale coinvolti nella undicesima edizione della Quadriennale dell'arte di Roma;

quali siano le novità organizzative, espositive e culturali della undicesima Quadriennale, giunta dopo un silenzio durato più di dieci anni;

quali siano gli obiettivi di politica dell'arte che si pone la Quadriennale;

quali siano gli stanziamenti autorizzati per la undicesima edizione.

(3-01203)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che la situazione del comando dei vigili del fuoco di Bari si è degradata a causa della mancata riforma del corpo, aggravata anche dalle carenze della direzione del distaccamento di Bari e provincia, comportando un calo nell'efficienza del servizio, garantito solo e unicamente dalla abnegazione dei lavoratori;

che la situazione di precarietà ha determinato anche gravi ripercussioni sulla normale attività dell'aeroporto di Bari, a causa dello stato di agitazione dei vigili del fuoco di Bari proclamato per richiamare l'attenzione del Ministero dell'interno e delle autorità comunali e provinciali sul rispetto degli accordi sottoscritti presso il Ministero dell'interno, in data 14 ottobre 1985, dalle organizzazioni sindacali e dalla direzione generale della protezione civile;

che gli accordi prevedevano:

1) il miglioramento delle relazioni sindacali soprattutto in tema di contrattazione decentrata riguardante l'organizzazione del lavoro;

2) la soluzione funzionale dell'attuale sede centrale, del distacco di Carrassi e delle altre sedi provinciali;

3) l'assegnazione, in tempi brevi, a tutto il personale dell'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le ragioni della violazione dell'applicazione della circolare ministeriale emanata a seguito dell'incontro del 14 ottobre 1985 avvenuto presso il Ministero dell'interno;

se il Ministro non ritenga di accertare responsabilità eventuali da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco di Bari per la non applicazione di detta circolare, circostanza che ha determinato il degrado del servizio più nella città di Bari che nella stessa provincia;

quali provvedimenti si intendano prendere per fare rispettare l'accordo liberamente sottoscritto tra le parti, al fine di ripristinare il normale servizio dei vigili del fuoco.

(3-01204)

BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, CANNATA, SEGA, GIURA LONGO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che la legge n. 482 del 26 settembre 1985 ha modificato il trattamento tributario delle indennità di fine rapporto;

che l'articolo 4 della citata legge prevede la possibilità per il contribuente di presentare all'intendenza di finanza apposita domanda per ottenere la riliquidazione dell'IRPEF relativa alla indennità di fine rapporto percepita a decorrere dal 1° gennaio 1980;

che le domande citate, debitamente documentate, debbono essere presentate entro il 28 febbraio 1986 e il contribuente può riservarsi di produrre la documentazione entro il 30 settembre 1986;

che a tutt'oggi il Ministro delle finanze non ha determinato quale documentazione deve essere allegata e che quella rilasciata in precedenza dai datori di lavoro e dagli enti eroganti l'indennità (modelli 102 e prospetto di liquidazione) non contiene i dati e gli elementi previsti dal quadro 6 del modello di riliquidazione approvato con apposito decreto ministeriale;

che migliaia di contribuenti hanno pre-

sentato l'istanza di riliquidazione allegando una documentazione non idonea e non hanno firmato la riserva di presentare la documentazione idonea entro il 30 settembre 1986;

che alcuni datori di lavoro ed enti eroganti si rifiutano di rilasciare la documentazione comprovante il diritto alla riliquidazione, dichiarando che nessuna legge lo prescrive,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritenga opportuno:

1) consentire l'invio della documentazione comprovante quanto dichiarato entro il 30 settembre 1986 a prescindere dall'esercizio della riserva;

2) disporre che i datori di lavoro e gli enti eroganti l'indennità debbono rilasciare la documentazione da allegare all'istanza di riliquidazione e predisporre un modello tipo per la sua compilazione.

(3-01205)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

PERNA, RICCI, NESPOLO, CALICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — (Già 3-00615).

{4-02578}

PASQUINI, TEDESCO TATÒ. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Vista la posizione assunta dalla GEPI nel senso di cedere l'area immobiliare di Levanella nel comune di Montevarchi (Arezzo) a privati;

considerato che in quell'area e nei relativi capannoni sono insediate in affitto aziende industriali pubbliche e private con una occupazione importante,

gli interroganti chiedono di sapere quali direttive i Ministri in indirizzo hanno impartito o intendano impartire alla GEPI per assicurare:

a) che il cappellificio Alfa-Geri, in attivo nei bilanci 1984 e 1985, rimanga per la gestione produttiva e per la proprietà immobiliare della GEPI con un investimento che ne accresca la produttività e l'occupazione;

b) che lo stabilimento Belco (azienda a partecipazione statale dell'ENI) venga sviluppato, anche con l'acquisizione della proprietà dell'immobile, con un programma di sviluppo nel settore biomedico;

c) che le industrie private, che impiegano centinaia di lavoratori in importanti settori produttivi, possano continuare in ogni caso a disporre degli immobili su cui sono insediate attraverso garanzie che la GEPI deve contrattare anche con eventuali acquirenti privati, onde non consentire speculazioni che costringano le attuali unità produttive a cessare la loro attività o a trasferirsi altrove;

d) che la parte restante dell'area industriale da tempo vuota e nel più completo abbandono sia, dalla GEPI o dall'eventuale acquirente, completata e attrezzata per un allargamento di attività produttive di servizio che sono o possono essere richieste da forze imprenditoriali, artigianali e commerciali del comprensorio del Valdarno.

(4-02579)

PINGITORE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.* — Premesso:

che il signor Cosimo Caccavari, nato il 12 ottobre 1930 a Cortale ed ivi residente, già archivistica dattilografo presso l'ACI, ha cessato di lavorare per dimissioni l'11 ottobre 1985;

che fino ad oggi al signor Caccavari non è stato assegnato alcun assegno di quiescenza né provvisorio né definitivo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intendono prendere perchè dall'INPS venga liquidato al più presto l'assegno di quiescenza al signor Cosimo Caccavari da Cortale;

se non ritengono di dover disporre, in attesa della definitiva liquidazione, che l'Ente di provenienza assegni un acconto mensile all'ex dipendente Caccavari nella misura del 60 per cento dell'ultimo stipendio in attesa della liquidazione definitiva.

(4-02580)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che in sede di espletamento del concorso per esami a 378 posti di segretario amministrativo della qualifica funzionale sesta dell'amministrazione civile dell'interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1985, è stato invertito l'ordine delle prove scritte, previste dall'articolo 5 (prima prova scritta di cultura e seconda prova scritta di diritto), e se ritiene corretto tale comportamento della commissione giudicatrice;

quali sono i suoi orientamenti in ordine a simili procedure concorsuali anomale rispetto alle norme decretate, che inevitabilmente procurano notevoli disagi ai concorrenti, posti nella difficile condizione di consultare i testi autorizzati e creano turbativa e sospetto nello svolgimento del concorso.

(4-02581)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza delle ragioni che hanno indotto il consiglio di amministrazione dell'ANAS nella seduta del 15 gennaio 1986, in vista dell'adozione del decreto del Ministro dei lavori pubblici in esecuzione della legge n. 526 del 1985, a sostituire alla scelta più volte citata del «completamento della E 45 (già E 7)» la dizione «completamento servizi sicurezza dell'itinerario E 7 (ora E 45)», con la conseguenza di rinviare ancora il completamento a oltre venti anni dal suo inizio;

per conoscere quali interventi ritenga opportuno assumere perchè la stesura definitiva del provvedimento esecutivo della citata legge n. 526 del 1985 ripristini la dizione iniziale sul completamento della E 45 con la destinazione dei fondi previsti di 200 miliardi nel testo approvato dal CIPE e confermato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS dell'11 dicembre 1985.

(4-02582)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze.* — Per conoscere:

quante macchine blindate sono state acquistate e quali spese sono state sostenute da

ogni Ministero per ciascuno degli anni dal 1975 al 1985 distinguendo per il 1978 i dati relativi al periodo fino al 16 marzo da quelli relativi al periodo successivo alla strage di via Fani;

quante sono attualmente le macchine blindate in dotazione a ciascun Ministero.

(4-02583)

MEZZAPESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che con circolare ministeriale n. 367 del 20 dicembre 1985 veniva consentito ai capi d'istituto di accogliere domande di preiscrizione a scuola compresa in zona diversa da quella di pertinenza, purchè fossero compatibili con la disponibilità delle strutture ricettive della scuola e, per quanto riguarda la scuola elementare, non comportassero aumento di classi,

l'interrogante chiede di conoscere se corrisponde a verità la notizia diffusa da alcuni organi di stampa — e che ha provocato prese di posizione reattive da parte di organismi nazionali che associano genitori di alunni — secondo cui ad alcuni provveditorati sarebbe pervenuto un telex del Ministero della pubblica istruzione, direzione generale per l'istruzione media di primo grado, che, dietro l'apparenza di dare un'interpretazione autentica delle norme in vigore in materia di iscrizioni scolastiche, ripristinerebbe in sostanza l'obbligo di iscriversi alla scuola di zona, introducendo criteri ancora più rigidi di quelli applicati prima della citata circolare ministeriale.

(4-02584)

RUFFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione al fatto che sta per essere effettuato il trasferimento del grano tenero dall'Inghilterra all'Italia tramite l'AIMA, l'interrogante chiede di conoscere con la necessaria urgenza:

a) se sia vero che nello stoccaggio del grano siano state preferite alcune sedi portuali a danno di altre;

b) se risponde a verità la notizia che l'AIMA per tale operazione si sia valsa preva-

lentemente di uno stesso gruppo societario, sia pure con diverse denominazioni sociali;

c) quali ragioni stanno alla base di tali scelte.

(4-02585)

PINGITORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che il personale dipendente della motorizzazione civile e trasporti in concessione di tutte le province italiane è in agitazione fin dai primi del mese di dicembre 1985 ed in sciopero dagli inizi dell'anno 1986;

che si è promessa e si attende ormai da circa dieci anni la riforma istituzionale dell'amministrazione con aumento dell'organico, riconoscimento della specificità e atipicità delle mansioni svolte dal personale, introduzione e riconoscimento della dirigenza periferica, inquadramento del personale assunto in base alla legge n. 285 del 1977, applicazione dell'articolo 14 della legge n. 93 del 1983;

che i sindacati confederali e autonomi hanno più volte chiesto di incontrarsi con il Ministro, il quale ha promesso di riceverli disattendendo sistematicamente gli impegni assunti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritiene:

che grave e ingiustificato risulti il suo persistente rifiuto di incontrarsi con i sindacati di una categoria di lavoratori in sciopero da oltre un mese;

che sia una evidente violazione di legge e una chiara ed ingiustificabile iniziativa, che viola e limita la libertà sindacale, l'aver decretato con una personale opinabile interpretazione degli articoli 54, 55 e 58 del testo unico del codice della strada, rinunciando da parte dello Stato all'espletamento di un servizio pubblico di revisione a tutto vantaggio solo di alcune grosse aziende private;

che l'operazione suddetta, per gli enormi disagi e costi che comporta, sia destinata a gravare pesantemente sui cittadini, oltre che a vanificare le cospicue risorse finanziarie già impiegate per creare e attrezzare le

strutture periferiche degli uffici provinciali della motorizzazione;

che nell'immediato sia molto più democratico, produttivo ed efficace incontrare le parti sociali interessate per dare uno sbocco positivo alla vertenza in atto e subito dopo riprendere l'esame dei disegni di legge in materia giacenti in Parlamento, presentati come misure urgenti circa nove anni addietro.

(4-02586)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01205, dei senatori Bonazzi ed altri, sull'applicazione della legge n. 482 del 26 settembre 1985 relativa al trattamento tributario delle indennità di fine rapporto.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 7 febbraio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 7 febbraio, alle ore 10,30, anzichè alle ore 10, come previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie (1452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifiche all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico (1471).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari